

XLIV.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo* — *Appello nominale* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile* — *Discorso del Senatore Farini contro il progetto* — *Osservazioni del Senatore Arnulfo in risposta al Ministro delle Finanze* — *Considerazioni del Senatore Cambray-Digny a sostegno del progetto* — *Presentazione di tre progetti di legge* — *Schiarimento del Senatore Duchoqué* — *Risposta al medesimo del Senatore Farina* — *Parole del Senatore Martinengo Francesco* — *Riassunto del Senatore Scialoja, Relatore* — *Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri di Agricoltura e Commercio e degli affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge la lettera del Senatore Belgioioso colla quale domanda per motivi di famiglia un congedo di dieci giorni che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Non essendo ancora il Senato in numero legale, si procederà a termini del nostro regolamento all'appello nominale ed il nome degli assenti sarà inserito nel Giornale Ufficiale.

Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale e risultano assenti i seguenti Senatori:

Antonacci — Baracco — Beretta — Bevilacqua — Borghesi — Borromeo — Breme — Cappocci — Capone — Carradori — Casati — Cataldi — Caveri — Conelli — Coppi — Coppola — D'Adda — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — De Sauget — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Dragonetti — Falqui Pes — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoino — Gianotti — Imbriani — Lella — Mameli — Manzoni Alessandro — Melodia — Menabrea — Merini — Monti — Morozzo —

Moscuzza — Natoli — Nigra — Oneto — Pallavicini Ignazio — Pallavicini Trivulzio — Penizza — Paternò — Piraino — Piria — Prinetti — Prudente — Roncalli Vincenzo — Saluzzo — S. Elia — San Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Taverna — Torreuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Sono iscritti nella discussione generale i signori Senatori Farina, Arnulfo e Cambray-Digny.

La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Signori Senatori, se la giustizia, se lo splendore delle frasi, in una parola l'eloquenza valsero a dimostrare la giustizia di una legge, io credo certamente che le mie parole sarebbero gettate al vento, giacchè io non mi lusingo menomamente, non dirò di paragonare, ma nemmeno di avvicinarmi nei pregi del dire alla valentia del signor Ministro delle Finanze.

Ma vi sono verità che parlano così potentemente al cuore dell'uomo che quantunque egli senta la sua in-

feriorità, e direi quasi la sua impotenza a farle prevalere, pure una legge suprema di giustizia e di onestà gli impone di fare quel poco che può onde mettere la verità in evidenza.

Basandomi su questa dichiarazione io entrerò senza più nell'argomento.

Anzi tutto sembra a me, che la legge della quale si tratta, contenga in sé una flagrante contraddizione.

Per fare un'imposta sulla ricchezza, la quale in ultima analisi per il contribuente non può essere che un'imposta di quotità si possono sicuramente seguire due sistemi; o si può seguire il sistema di quelli che si reputano indizi di ricchezza; oppure partendo addirittura da colui che deve pagare, attenersi alla base delle denunce. Ma l'amalgama due sistemi insieme, il cominciare con stabilire indizi sommamente arbitrari e che credo insussistenti, come dimostrerò in seguito, di ricchezza, e poi finire per venire alle denunce, mi pare un sistema che ha in sé tutti gli inconvenienti, gli inconvenienti di ambidue, e non ha il vantaggio di nessuno.

L'ecclietismo, o signori, è una cosa eccellente; ma questo non porta la contraddizione, e la contraddizione nel sistema è tutt'altro che ecclietismo.

Per conseguenza, credo, se nell'ultimo stadio di quest'imposta, nello stadio nel quale essa colpisce il contribuente voi trovate buone le denunce, io credo che dovette trovarle buone ed applicarle in tutto il sistema della vostra legge, mentre il trovare le guarentie che voi pretendete trovare in questo sistema non è difficile, giacché non è necessario che il tassatore comunale, per non permettere che il contribuente paghi di meno, sia interessato direttamente nel pagamento dell'imposta governativa, basta che lo sia nel pagamento delle imposte comunali.

Concedete dunque nella tassazione sulla imposta della ricchezza mobile la facoltà ai comuni di aggiungere centesimi addizionali, e allora per evitare la frode tutti i tassatori saranno interessati a non permettere che i contribuenti dei loro comuni la facciano; e lo saranno per quello stesso motivo per il quale si dice che essi devono impedire in una imposta di ripartizione le frodi medesime. Per conseguenza siccome io credo non necessario che l'imposta di quotità in fine diventi una imposta di ripartizione in principio, così trovo la contraddizione non necessaria, viziosa e portante agli inconvenienti di entrambi i sistemi.

E qui piacemi di rammentare come il signor Ministro ammettesse egli pure che tutte le Commissioni che aveva consultate trovavano buono il sistema delle denunce. Ma se è così, ripeto, perchè non seguirlo completamente in tutte le disposizioni della legge?

Vero è che lo stesso signor Ministro non disconobbe i molti difetti di questa legge, e con oratoria destrezza ben bene inculcò che ne ripudiava la figliazione.

Io tengo conto al signor Ministro di questa sua giu-

stificazione, e la trovo eccellente; ma solo mi piace di...

Ministro delle Finanze. Non dissi che la ripudio; dissi solo che non è mia, e ciò per amor di verità.

Senatore Farina. Dice che non è sua, e no tengo conto perchè credo non l'avrà detto inutilmente.

Dunque io tengo conto di questa scusa indiretta e la meno buona. Ma non tengo in conto nè meno buona la ragione per cui di questa imposta egli si è fatto ardente sostenitore. I principali motivi per cui egli si fece ardente sostenitore di quest'imposta, anziché attenersi al sistema più ovvio di estendere qualcheduna delle imposte vigenti delle varie provincie dello Stato, e specialmente di escludere quelle che risultano le più proficue, cioè quelle delle antiche provincie, si furono appunto i seguenti.

Il primo motivo per cui il signor Ministro disse che non credeva opportuno di estendere alle altre provincie del regno le tasse su questa materia esistenti nelle antiche provincie si fu perchè l'entità della rendita loro era troppo tenue.

Infatti, disse egli, fate lo spoglio del prodotto di tutti i varii rami di queste imposte nelle antiche provincie, e troverete che la rendita loro non eccedeva gli 8 milioni. Ora questa rendita è troppo tenue, perchè la legge vigente nelle antiche provincie essendo già assai elevata nella sua quotità non mi porterebbe ad avere in tutto il regno se non da 30 a 40 milioni.

Or bene, prima di tutto per vedere se realmente è tenue questa rendita nelle antiche provincie bisogna vedere quali sono gli enti che si tassavano colla legge in esse vigente; e quali quelli che si tassano colla nuova legge; senza di che non avremo mai l'unità di confronto necessaria per vedere cosa dovesse rendere quella, e cosa invece renda questa.

Ora è facile avvertire come nelle antiche provincie non fossero tassate nè le rendite del debito ipotecario; nè i vitalizi, le rendite sul debito pubblico, i debiti chirografari; nè si scendesse a quello che io reputo il vizio più radicale di questa imposta, che è quella *capitazione* che noi vediamo stabilita nel progetto attuale.

Ora, o signori, facciamo un poco il calcolo di tutti questi rami che non erano calcolati nelle antiche provincie e lo sono invece nella nuova legge, e vedremo che il reddito che si potrebbe sperare da una legge consimile applicata nelle antiche provincie sulle basi della imposta attuale ascenderebbe non ad otto milioni ma a più di sedici.

Ora, se meno di cinque milioni di abitanti dessero sedici milioni per questa imposta, moltiplicando in proporzione della popolazione attuale se ne verrebbe ad avere veramente più di settanta, e si avrebbe quindi già fin d'ora quell'elemento di *elasticità* del quale ha fatto cenno il signor Ministro, e senza bisogno di tirarlo per farlo venire nella legge col ritoccarla ad ogni istante.

La dimostrazione di questa mia asserzione non ab-

bisogna di grandi calcoli, tuttavia io ne accennerò brevemente alcuno.

La massa dei capitali impiegati nei crediti ipotecari fu, se non in tutto, almeno in parte, accertata nelle antiche provincie in occasione che si propose qui pure una legge sui crediti ipotecari medesimi.

So male non ricordo, la sola conservatoria delle ipoteche di Torino dava la cifra, si può quasi dire enorme, di 400 milioni; estendete in proporzione anche più tenue i dati di questo genere di impieghi alla parte rimanente dello Stato e voi avrete facilmente una massa di crediti ipotecari di un miliardo e duecento milioni, massa che corrisponde a un dipresso a quella che con egual proporzione si verifica in altri paesi, che stando a ciò che disse il signor Ministro, e che non credo esatto, dovrebbero reputarsi meno ricchi del nostro.

Ciò posto: imponete sul reddito di questi crediti solo il 5 per 100 di tassa, e voi verrete ad avere circa tre milioni da poter prelevare dai 1200 milioni che avrete di capitali ipotecari, avrete, dico, circa tre milioni d'imposta.

Colla tassa di capitazione di L. 2 per ciascun individuo (poichè dovendo pagare ognuno che ha meno di 250 lire annue imponibili non si può immaginare alcuno che ne vada esente) avrete tutti gli operai, i braccianti, i bifolchi che pagheranno due lire.

Io calcolo che questi braccianti ed operai ascendano su cinque milioni di popolazione ad un milione circa, e questo lo deduco dalle statistiche che mi danno le famiglie composte in generale da 3 a 5 individui. Dunque almeno un milione di questi operai, di questi braccianti deve rendere due milioni d'imposta. Abbiamo 3 milioni di redditi ipotecari e due per questa capitazione che fanno cinque. Prendete i 50 circa milioni che occorrevano annualmente negli antichi Stati sul servizio del debito stabile, redimibile e vitalizio, ed imponete anche solo il 4 per 100 (nemmeno il 5) ed avrete altri due milioni, che uniti ai cinque sovraindicati fanno sette milioni. Calcolate infine i vitalizi ed i crediti chirografari, e ditemi se non troverete altri 8 milioni, e se non sarà vero quello che io diceva che quando stabilito elementi di parità in un'imposta e nell'altra delle antiche provincie non vi renderebbe meno di 16 milioni? Conseguentemente il Governo estendendo queste imposte alle altre parti del Regno avrebbe un reddito non di 30 milioni ma di 70 e più.

Ma, soggiungeva, l'onorevole signor Ministro, la vostra tassa non era elastica, e in tutto il tempo che fu attivata nelle antiche provincie si tenne per lo più a un dipresso identica nel prodotto. Intendiamoci bene: per promuovere l'elasticità della tassa, giacchè questa è frase che bisogna definire, o volete che si applichi da per sé quando crescono gli elementi con cui viene attuata, e allora questa sarebbe una censura per i Ministri, perchè ammessa la verità che il signor Ministro sosteneva dell'incremento della floridezza del paese, sicuramente l'imposta doveva aumentare e così l'osser-

vazione si converte in censura a chi fece eseguire la legge, e non accusa un vizio nella legge medesima; o invece ha voluto dire, come io credo molto più opportuno, che questa elasticità dipenda dalle operazioni del Parlamento che lasci maggiormente i contribuenti, e allora sicuramente, siccome questa tassa non si è creduto opportuno di ammetterla, essa mancava di elasticità; ma in questo caso ne mancherebbe egualmente la vostra, poichè per aumentare il prodotto bisogna che vi sia una legge che lo aumenti di fatto, se no, l'elasticità sarà una parola vuota di senso.

L'onorevole signor Ministro di Finanza, soggiungeva ancora un altro argomento e diceva: Ma che volete? La legge vigente in Piemonte eccita una ripugnanza universale. Come mai volete che io prenda sulle mie povere spalle di farla ingoiare alle altre provincie? Io non conosco tassa al mondo che non ecciti ripugnanza e se v'ha chi sappia suggerirmene qualcheduna, davvero io credo che meriti un premio quale mai si sia aggiudicato al mondo a chicchessia.

La tassa degli antichi Stati eccita ripugnanza, non v'ha dubbio, appunto perchè è più grave delle altre e colpisce maggiormente coloro che devono pagare. Ma, o signori, se cammineremo di questo passo, le casse delle finanze andranno insensibilmente al verde, perchè, lo ripeto, già le imposte tutte eccitano ripugnanza, e questa ripugnanza maggiore non dipende se non da che appunto, come dimostrai, questa tassa è più grave che quella che voi proponete di mettere ora.

Or dunque la parola ripugnanza in fatto d'imposta è una parola che non pare abbia grande significato, perchè se le imposte si mettessero a capriccio e non quando una prevalente e grandissima necessità lo richieda, io credo che si potrebbe tenere in conto la ripugnanza: ma quando si mettono per necessità, io confido nel patriottismo di tutti gli Italiani che sapranno pagare e piegare il capo alla necessità e non ostinarsi contro la stessa.

Quindi la ripugnanza è tale ragione che non posso nè ammettere nè menar buona al signor Ministro.

Del resto io credo fermamente, esaminando alcun poco il tenore di questa legge, che il motivo per il quale la stessa non suscita la ripugnanza delle altre, consiste nell'organismo della legge stessa.

Non solo la legge porta per sé un'imposta assai tenue, ma vi è una scappatella che l'esperienza mi ha dimostrato, che viene non di rado adoperata.

E prima di tutto io non posso menar buona la ragione messa in campo ieri dall'onorevole Senatore sindaco di Milano, che quest'imposta sia simile a quella vigente in Lombardia.

Signori, ho esaminato la natura di quest'imposta, l'organismo della medesima, il complesso delle sue disposizioni, e con esito a dichiarare che non v'è alcuna somiglianza. Per conseguenza credo che quella asserzione sia basata su d'un equivoco, di nome, anzichè sovra un attento esame.

Se dovessi trovare qualche somiglianza fra la legge attuale e le leggi esistenti nei paesi che ora fanno parte del nostro Stato, la troverei nell'imposta di famiglia che si paga in Toscana, giacchè anche là abbiamo la sgraziatissima circostanza di un'imposta che viene ad essere un'imposta di *testatico* o *capitazione*, che quanti hanno scritto su questa materia trovano pessima siccome quella che colpisce il povero come il ricco, e quindi ha i caratteri di una delle più deplorabili imposte che si possano immaginare. Ed in ciò non posso che associarmi a quanto ha detto l'onorevole Senatore Mariani che trovava quest'imposta grandemente censurabile appunto perchè riesce ad essere un'imposta di capitazione, e quindi a giudizio di tutti gli economisti e degli scrittori di finanza, una delle più impopolari, delle più ingiuste, delle più cattive tasse che si possano immaginare.

Già ho detto, che havvi anche qualche cosa di vizioso nell'organismo di questa legge ed è vizioso qui come in Toscana e produrrà gli stessi inconvenienti, E ciò consiste in che le imposte non si possono esigere: e sapete perchè? Perchè giunti ad un ultimo stadio i ripartitori non le ripartono, e perchè la legge manca di una comminatoria per rendere obbligatorio questo riparto.

Io aveva Comuni nel tempo in cui amministrava una delle provincie della Toscana che non avevano ancora ripartito l'imposta del 1861.

Invitati di ripartirla, rispondevano subito: si farà il possibile per eseguire il riparto.

Debbo premettere che da quella legge in ciascun Comune si deve nominare una Commissione che eseguisca il riparto. Ove queste Commissioni non lo eseguiscono lo deve eseguire il Consiglio comunale d'accordo col giudice o col camerlingo che poi fa eseguire la legge.

Or bene, vi erano dei Comuni che non eseguivano; eccitati dicevano: la Commissione non riparte; si ripeteva: eseguisca il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale non eseguiva. Il medesimo dopo parecchi eccitamenti non avendo eseguito fu sciolto. Gli stessi consiglieri furono nuovamente eletti. In breve: nell'aprile del 1863 l'imposta del 1861 non era ancora ripartita nonostante lo scioglimento del Consiglio comunale, nonostante che si fosse messa tutta la sollecitudine per ottenere l'esecuzione della legge.

Ma questo è l'inconveniente delle leggi le quali non hanno sanzione penale contro i contravventori, i quali sognano la repubblica di Platone, mentre invece l'interesse persuade che chi li ha, deve tenerli i denari in tasca.

Ho già notato, come vi sia contraddizione nell'organizzazione delle generalità delle disposizioni colle quali viene informata la presente legge, giacchè, come dissi, da principio essa è imposta di *ripartizione*, in fine si converte in imposta di *quotità*.

A mio credere questo difetto è gravissimo, giacchè

da principio io trovo questa ripartizione fatta su basi che sono così poco indicanti realmente la ricchezza, che sono così poco consone allo stato precedente dei governi delle diverse parti dello Stato, che veramente bisogna concludere che a forza di criteri, contro criteri e subcriteri, si verrà ad avere un arbitrio assoluto, perchè l'applicazione di questi criteri diventerà impossibile.

Infatti, o signori, come mai non convincersi dell'esattezza di questa osservazione quando noi vediamo all'art. 2 anzi tutto, per esempio, messa per base la ripartizione che deve fare il Governo, la base relativamente al quinto dell'imposta fondiaria urbana e rurale quale risulterà dalla legge del conguaglio. »

Ma, Dio mio! quando la base di un'imposta è una legge che non è ancora legge, io domando a che cosa si riduce questa base?

Necessariamente a nulla.

E questa circostanza fa cessare quella necessità di provvedere istantaneamente, quel bisogno di far presto col quale l'onorevole Ministro delle Finanze chiudeva ieri la sua luminosa arringa.

Se per attivare questa legge si ha bisogno di un'altra legge della quale non è ancora nemmeno iniziata la discussione nell'altro ramo del Parlamento, invece di precipitare sopra dati che non mi paiono attendibili ed anzi sembrano in gran parte erronei, credo si debba aspettare di conoscere il dato principale sul quale questa legge dev'essere fondata.

La lettera B poi porta: « Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Decreto reale 10 maggio 1863. »

Signori, la popolazione può qualche volta essere indizio di floridezza, ma molte volte non lo è.

E qui non sono dell'avviso del Ministro delle Finanze, che voleva persuaderci che le antiche provincie, nelle quali erano la Liguria, la Sardegna e la Savoia, paesi che tutti sanno essere i più poveri di Europa, sono le provincie le più ricche di tutto lo Stato.

Ma tornando al mio argomento della popolazione e prendendo precisamente le mosse dalla Liguria, della quale forse meno male conosco le circostanze, dirò: che indizio di ricchezza, (non parlo del municipio di Genova, parlo adesso della Liguria, e specialmente dei monti), che indizio di ricchezza volete voi dedurre dalla agglomerazione di una popolazione di cui è maggiore ogni anno l'emigrazione in numero eccedente, che pare incredibile, di 2 e fino del 3 per 100? E notate, o signori, che non sono di quelle emigrazioni le quali succedono con capitali per andar a fare ricchi profitti altrove come si verificano, dove questi capitali sovrabbondano come in Inghilterra; no, o signori, sono emigrazioni consigliate dalla estrema miseria di poveri braccianti che non trovando lavoro per vivere nel loro paese, vanno a cercare di impiegare la loro industria altrove, ove sovente non trovano che la miseria e la morte; e dico la morte perchè pur troppo la California,

ad esempio, fu tomba di uno straordinario numero di vittime di questi poveri emigrati.

Or dunque la popolazione non può essere, o signori, una base assoluta di questo calcolo, non può esserlo generalmente, mentre molte volte la circostanza dell'emigrazione distrugge completamente ogni presunzione di ricchezza, e mostra come in molte agglomerazioni di abitanti non la ricchezza, ma l'estrema miseria grandemente prevalga.

Veniamo al terzo argomento, al terzo criterio, per un 5o in « ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, di industria, di assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo « bilancio sociale ».

Su questo argomento ho meno a dire di quello che ebbi sugli altri, ma vi è però anche qui una tale elasticità di espressione che mi convince sempre più che il fondo si farà come si vorrà, piuttosto che stare strettamente a questi criteri che sono in gran parte inapplicabili; ed in vero se si trattasse di semplici stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato io non avrei gran che a ridire, ma quando si scende ai dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazioni generali, di ferrovie e secondo l'ultimo bilancio sociale, io vorrei che mi si spiegassero un pò meglio le cose.

Queste quote si calcoleranno in modo assoluto od in modo relativo? Se è assoluto, è facile calcolarle; ma se è relativo, è più difficile. Ma avvertite bene che se non lo mettete relativo, voi ammettete un assurdo, perchè verrete a tassare di più per le società di capitali cospicui i quali rendono per esempio l'uno per cento, anzichè per le società che con un piccolo capitale rendono il 10 od il 12 per 0/0: ma non giungono tuttavia a pareggiare numericamente il prodotto delle società aventi un capitale più cospicuo.

Dunque anche in ciò non avrete nessuna base veramente buona, veramente determinata, veramente valida, per poter addivenire a questo riparto.

Succede il decimo in ragione degli introiti doganali e dei diritti marittimi; ma anche questa è tutt'altro che una base certa di ricchezza. Gli introiti doganali, specialmente per i porti di mare, dove entrano le mercanzie, dove sono i grandi scali delle ferrovie e dei bastimenti, pagano i diritti doganali e marittimi per le consumazioni non locali soltanto, ma di grandi estensioni di territori diversi: giudicare quindi della ricchezza locale da questi dati è pure un argomento non attendibile specialmente per aumentare perpetuamente l'imposta, e dico perpetuamente perchè il signor Ministro ci ha detto che questa base servirà poi per fare il catasto della ricchezza mobile (espressione della quale nella mia povera mente non bene intendo la portata), ma che da quanto disse il Ministro significa che per sempre di questi dati si farà argomento per aggravare una data località, la quale in sostanza non ha la ric-

chezza per cui si fa la spesa che all'imposta serve di base.

Succede un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici; e qui pure voi scambiate un mezzo di rendita con un indizio di ricchezza: una lettera per un negoziante è quello che è una zappa per un contadino, è l'istrumento col quale si procura il reddito commerciale, e voi me lo scambiate invece per un elemento di ricchezza mentre non è che strumento di produzione: lo stesso si dica dei telegrafi.

Si calcola infine un altro decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo: e qui bisogna che pure mi soffermi perchè questo prodotto è tanto ineguale fra noi, che non si può dir di più. Noi abbiamo una delle principali città del Regno nella quale esiste un banco il quale fa da notaio, e basta che si facciano le dichiarazioni dei trapassi in quel banco, perchè vadano esenti dalla tassa di registro.

Voci. Non esiste più.

Senatore Farina. Finora c'era; i dati dell'avvenire non ci sono ancora; sono quelli del passato che bisogna calcolare ed esaminare. Lo stesso dicasi del dato del bollo. A questo riguardo mi hanno raccontato un fatto singolarmente strano. Da noi, per esempio, il ramo principale d'introito del bollo, è il bollo che si adopera per gli atti giudiziari, da noi, e credo nella maggior parte d'Italia, chiunque presenta una cedola in giudizio la redige in carta bollata, e così la comunica a tutti gli interessati nel giudizio.

Ognuno vede, quanto specialmente nei concorsi del giudizi d'ordine sia grande il numero dei fogli della carta bollata per fare queste notificazioni a tutti gli interessati; or bene, ripeto, in quella stessa città nella quale esiste quel banco, che fa da notaio, si è trovato un espediente singolarissimo ed è il seguente:

Ogni individuo non fa che una sola cedola in carta bollata, e questa presenta alla segreteria; a tutti gli interessati comunica una cedola in carta semplice, venuto il momento di presentare gli atti al tribunale si riuniscono tutte quelle antiche copie in carta bollata, se ne forma un volume, ed il giudice decide sopra quelle cedole bollate che tutti sono concorsi a fornire, togliendo l'unica cedola bollata che esisteva nel loro volume di atti.

Voi vedete che a questo modo il consumo della carta bollata è talmente ridotto, da venire a rendere il decimo f rae, o meno, di quello che rende in altri siti; dunque anche qui per attenerci a questi dati troviamo una tale irregolarità che non può essere che fonte d'ingiustizia avvenire. A questa ingiustizia certo si potrebbe rimediare, ma quando voi mi dite che su questa base fissarete il catasto della ricchezza stabile, voi renderete perpetue le conseguenze della frode fatta alla legge.

Infine poi « un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperte all'esercizio, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali. »

Per verità, o Signori, se tutti i Governi che hanno preceduto l'attuale fossero stati egualmente liberali, egualmente giusti, avessero egualmente promosso lo sviluppo e la creazione delle comunicazioni, io non sarei alieno dall'accedere a questa base d'imposta: ma da che noi abbiamo avuto Governi nella nostra penisola i quali per la trascuranza di quanto riguardava il pubblico bene furono da eminenti statisti dichiarati la *negazione della Provvidenza* riguardo ai loro sudditi, davvero non so dallo stato attuale, da questa condizione di cose quale argomento di perpetuità di tassa si possa trarre. Quindi anche per ciò io trovo che è sommamente ingiusto quel primo riparto che si vuol fare dal Governo in base a questi dati, e conseguentemente io non lo posso ammettere, sia perchè i dati sono viziosi per se stessi, sia perchè la complicazione loro, la difficoltà di calcolarli al giusto, mi porta a nient'altro se non all'assoluto arbitrio degli uomini del Governo; arbitrio che ripudio costantemente, perchè se è tollerabile che la legge per necessità si scosti dal pretto rigore di quello che sarebbe strettamente giusto, per accostarsi a quello che è più facile e maggiormente effettuabile; so per tale scopo l'arbitrio della legge può essere tollerato; l'arbitrio dell'uomo fu sempre sorgente di grandissimo malcontento in tutti gli Stati del mondo.

Passo ora al secondo stadio nel quale si fa un nuovo riparto dell'imposta, ed è lo stadio nel quale i Consigli provinciali fanno il riparto ai Comuni al disopra di sei mila anime ed ai Consorzi di 12 m. anime compresi nella Provincia.

Qui pure, o signori, io trovo che vi è una tale sproporzione e disuguaglianza che non può a meno di dar luogo alla più grave ingiustizia.

Per dimostrare questo fatto mi è forza di salire al modo col quale attualmente sono composti i Consigli provinciali. Questi si compongono in ora di tanti delegati dei singoli Mandamenti; ma fra l'estensione dei Mandamenti attuali vi è una sproporzione enorme; nella Provincia del cui Consiglio ho fatto lungamente parte, vi sono, ad esempio, Mandamenti di 30 o 36 mila anime, e ve ne sono di quelli che non arrivano a tre mila. Or dunque vedete, che mentre uno dei vostri Consorzi potrà avere nel Consiglio provinciale quattro rappresentanti, ve ne sarà un altro che non ne avrà nemmeno un terzo. Ora come volete che il riparto con questa sproporzione di esseri che lo devono fare, riesca equo e giusto? Sempre si è evitato dai savi legislatori di fare sì che il giudice e la parte sia lo stesso individuo; ma qui inavvertentemente nel mentre creiamo giudici questi enti i cui componenti sono ad un tempo giudice e parte, consacrano le conseguenze della enorme disparità colla quale questo ente è stato creato, e ne accettiamo come giusti i risultati; sebbene gli stessi debbano necessariamente essere improntati dallo spirito di parzialità che è la conseguenza della costituzione degli attuali Consigli provinciali e della ripartizione della popolazione in Consorzi quali sono adesso dalla legge formati.

Dunque anche qui, trattandosi di formare il cadasto stabile della ricchezza mobile io trovo un'irregolarità nella seconda ripartizione non minore della irregolarità che io ho trovato nella prima.

Passando poi all'ultimo stadio, a quello della denuncia, quando si pretende che essa sia sufficientemente garantita dal controllo che ai denunciati possono fare gli altri contribuenti dello stesso Consorzio o Comune, io credo che si cada in un errore per questo motivo, perchè quando domina l'interesse, pur troppo si possono difficilmente prevenire le frodi.

Io ritengo tutti penetrati da spirito di patriottismo, ma quando si tratta di pagare, l'esperienza ci dimostra che in materia di imposta ognuno cerca di pagare il meno che può, ed io non credo di far torto a nessuno, se affermo che questo fatto si verificherà anche nel caso attuale, giacchè è quanto costantemente succede.

Io suppongo dunque che i tassatori facciano fra di loro questo conto, e dicano: So tutti noi arriviamo a dichiarare, per esempio, solo il quarto della nostra rendita, esattamente un quarto, il riparto dell'imposta fra noi non soffre, e noi avremo poi la fortuna di essere per sempre meno tassati nell'avvenire in confronto degli altri Consorzi o Comuni; perchè quando tutti dichiareranno un quarto della rendita loro, senza che ne venga danno nè all'uno nè all'altro, ci sarà nel riparto che devono fare fra di loro la stessa proporzionalità che si avrebbe quando tutti dichiarassero tutto. Quindi non dipenderà che da una coalizione d'interessi di far sì che la vostra legge, che voi credete garantita, non lo sia niente affatto, neanche nell'ultima sua fase.

Per conseguenza neanche per questo motivo io non potrei ammettere la legge di cui ragioniamo.

Del resto, l'onorevole Ministro delle Finanze non disconosceva gli inconvenienti, che da un'imposta di ripartizione possono nascere, ma diceva: Quando la ripartizione è tenue, gli inconvenienti è facile che svaniscano.

Ma io vorrei che il signor Ministro mi dicesse se, dopo avere egli altamente proclamato che le cifre attuali sono *elastiche*, che devono servire di base all'aumento d'imposta avvenire, non abbia egli già distrutto tutto l'effetto che poteva produrre la tenuità dell'imposta medesima, giacchè quelli che devono denunciare attualmente, che devono agire in tutto l'organismo della legge, sanno bene che quantunque paghino poco nell'anno venturo, di qui a due o tre anni pagheranno il doppio, il triplo, il quadruplo, a seconda del bisogno dell'erario e dell'energia del Ministro nel provare l'*elasticità* delle cifre.

Consequentemente egli colla stessa sua dichiarazione avrà già distrutto quel benefico effetto che si riprometteva dalla tenuità della tassa.

A mio avviso poi catasto, quale l'intende il Ministro, e ricchezza mobile sono idee che fanno a pugni l'una coll'altra.

L'idea del catasto nella mia povera mente è con-

ness alla stabilità d'un ente, il quale in mano di chiunque trapassi continua a dare una rendita certa, od almeno approssimativamente accertata; ma quando la riducete alla ricchezza mobile, non capisco cosa vogliate dire. La ricchezza in genere dipende dal lavoro, e quando scendiamo all'uomo, fate che domani si ammali, e la sua ricchezza cessa, perchè non può più lavorare. La ricchezza dipende, ripartendola in tre principali rami d'industria, dal lavoro nell'industria agricola, nella manifatturiera e nella commerciale; ma quanto all'industria agricola, date un fatto per esempio, di atrofia dei bacchi, o di crittogama delle viti, e voi vedete come da un momento all'altro questa rendita sia talmente diminuita da diventare invece di fonte di ricchezza, fonte di povertà per i coltivatori in modo da precludere l'adito completamente a costituire elementi per accumulare un capitale per formare una nuova ricchezza mobile. Se voi mi prendete l'industria commerciale, vedete anche qui come la mancanza di un genere, ad esempio il cotone, può porre in pochi mesi nella più deplorabile condizione quegli stabilimenti che prima erano floridissimi.

Datemi la ricchezza commerciale e colle variabilità delle nostre tariffe vedete ad un momento cessare o nascere la convenienza di un ramo piuttosto che di un altro di commercio e diventare prospero quello che prima era in uno stato deplorabile, o viceversa divenire deplorabile quello che prima era prospero; dunque la questa variabilità essenziale di elementi, in questa incertezza di potenze della persona che volete considerare come ricca, come volete immaginare stabilità in ciò che voi stessi dite che è mobile, che è variabile ad ogni istante? Non è questa una singolare contraddizione?

L'onorevole Ministro diceva ancora:

Ebbene che volete: le tasse veramente perfette non si fanno facilmente; facciamo un'esperienza poi cambieremo.

Signori, il mondo è vecchio, e le società civili sono vecchie anch'esse ed io credo che in fatto d'imposte il nuovo e ragionevole non si possa trovare facilmente.

Vi son scoperte dell'ingegno umano le quali aprono nuove fonti di ricchezza; certamente le strade ferrate, ad esempio, la navigazione dei battelli a vapore hanno aperto nuove fonti di redditi; ma se noi usciamo di là, se noi andiamo nella generalità è difficile trovare del nuovo, e non credo dopo tanti anni si possano sperare felici invenzioni senza fare nostro pro' dell'esperienza dei nostri e degli altri paesi cessando così d'andare in traccia del nuovo.

In conseguenza anche sotto quest'aspetto non posso menar buona la ragione al signor Ministro. D'altronde, o Signori, per esperienza in fatto d'imposta, le variazioni in cose economiche portano sempre con sé gravissimi inconvenienti per i contribuenti, gravissimi inconvenienti per coloro che avevano basato le loro speculazioni sulle

norme precistenti; quindi io credo che si devono per quanto è possibile evitare, e quindi non posso menar buona la scusa di chi mi dice: forse ora faccio male, ma poi fatta l'esperienza, migliorerò quello che adesso ho fatto.

Infine l'onorevole signor Ministro delle finanze diceva che se si vuole la perequazione dell'imposta fondiaria, bisogna votare l'imposta sulla ricchezza mobile; credo che sia giusto bensì di votare un'imposta sulla ricchezza mobile, ma che sia giusto votarla sopra basi che abbiano per sé non l'inesperienza ma l'esperienza del passato, ed allora io credo che votando questa si avrà egualmente l'imposta sulla ricchezza prediale, la perequazione della medesima, mentre se è giusto che la ricchezza mobile non vada esente da imposte per pareggiarla alla ricchezza prediale, è giusto altresì che la ricchezza mobile si basi su fondamenti i quali non siano arbitrari; ed abbiano l'esperienza in loro giustificazione.

Del resto come io vi dissi, o signori, credo che il principal difetto dell'imposta attuale consista nell'aggravare quella numerosissima classe di poveri contribuenti, i quali non erano prima nella maggior parte delle imposte degli Stati d'Italia tassati.

Questo per me è il carattere più riprovevole dell'imposta. Queste classi per le quali ogni sentimento di umanità persuade un'eccezione, credo, sieno anche quelle, alle quali ogni riguardo di giusta politica debba persuadere in questo momento di usare i massimi riguardi.

Non dimentichiamo, o signori, che i veri nemici della libertà e dello Statuto sono quelli che su queste classi meno agiate hanno pur troppo maggiore influenza.

Se noi, o signori, aggravassimo la condizione di questi poveri, oh! credetelo, noi daremmo loro nelle mani un'arma che fortunatamente fin'ora loro è mancata; ma che se loro la darete, l'adopereranno con quella destrezza, di cui hanno già fatto prova tante volte, e che certo non è per venir meno loro in avvenire.

Dopo ciò, o signori, io pure vi ecciterò a votare una imposta sulla ricchezza mobile, ma rigettando codesta, la quale in complesso non è, a mio credere, che un tessuto d'inconsequenze e di errori, e quel che più monta, è viziata da un gravissimo errore politico.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Arnulfo, dopo al signor Senatore Cambray-Digny, quindi l'avrà il signor Senatore Duchoqué.

Senatore Arnulfo. La parola dell'onorevole Ministro delle Finanze è troppo autorevole, e come Ministro, e come scrittore distintissimo di cose economiche, perchè possa lasciarsi passare inosservata.

Egli addusse alcuni argomenti nella seduta d'ieri a sostegno del suo progetto, i quali potrebbero aver fatta impressione al Senato e condurre alla conseguenza che tacendomi io, ne sia rimasto perfettamente convinto.

Siccome la cosa non è così, permetterà il Senato che in poche parole mi provi a giustificare che quegli argomenti non hanno che un apparente fondamento de-

rivante dall'accortezza e maestria con cui l'onorevole signor Ministro seppe esporli.

Il signor Ministro delle Finanze diceva ieri, ammettere egli, che la tassa per ripartizione, o dicasi per contingente, non è scompagnata da gravi inconvenienti, ma che a temperarli viene la modicità della somma da ripartirsi, limitata appunto ad un tal fine a 30 milioni: che dopo un anno la tassa di contingente deve cessare, ma che riuscirà utile l'averla fatta applicare per ripartizione, perchè si conoscerà allora il catasto ossia l'elenco della ricchezza mobile; e si potrà così in sicurezza cambiare il metodo di riscossione, surrogando al contingente la quotità.

Soggiungeva, ed era uno dei suoi argomenti: comprendo che le imposte piemontesi, che così le chiamerò per esprimere il sistema che rappresentano, avrebbero un qualche pregio, qualora producessero l'effetto che per ordinario hanno certe imposte, quello cioè di aumentare col progredire del tempo, ma ciò non è, quindi io le respingo, e le respingo poi tanto più perchè numerose, e come tali, in alcune delle parti dello Stato, non sarebbero accette, produrrebbero malcontento.

Questi sono gli argomenti ai quali mi propongo di dare breve risposta.

Io non credo che per giustificare un sistema d'imposte si possa ricorrere al loro rilevare od alla loro tenuità; il sistema vuole essere intrinsecamente buono e per tale giustificato, e che non abbia vizi che gli sieno inerenti, qualunque sia la somma che col medesimo si vuole riscuotere, la quale è mutabile secondo che i bisogni suggeriscono.

Ma sarà poi vero che trattandosi di un'imposta, il cui contingente attuale è modico, gli inconvenienti che pure si ammisero riescano per modo ridotti che sieno appena attendibili? No certamente. Di fatti, quando per ipotesi, nel riparto dei 30 milioni che si farà dal governo per provincie, o in quello che i Consigli provinciali debbono fare pei comuni e consorzi, e più sicuramente in quello che debbe farsi dalle Commissioni comunali sopra i singoli cittadini, vi siano nei primi errori (molto probabili trattandosi di applicare empirici criterii) ovvero nel giudizio delle Commissioni agiscano quelle passioni di cui ho fatto cenno nel mio primo discorso al Senato, ovvero individuali interessi che spingano i tassatori a procedere meno rettamente, allora vi sarà un numero di cittadini ai quali toccherà di sopportare o il doppio o il triplo della tassa o molto più. In questo caso non è egli vero che per gli ingiustamente quotati è lo stesso che se il contingente fosse doppio o triplo? Per essi non giova che la somma da ripartirsi sia di 30 milioni, ma è come se fosse di 60 o di 90 milioni, se per effetto di errori o di malvagità, sopporteranno il doppio, il triplo della tassa che dovrebbero pagare ripartita con giustizia.

Da ciò deriva che il considerare la modicità della somma da ripartirsi non giustifica per nulla la legge e il metodo

di contingente che si vuole introdurre in essa. Ma si soggiunge: fra un anno subentrerà la tassa di quotità, la quale sarà più giusta e meglio attuabile, perchè allora conosceremo il rilevare della ricchezza mobile, avremo il catasto o l'elenco che voglia dirsi di tale ricchezza. Io risponderò, in primo luogo, che nulla garantisce che dopo l'anno possa, anche volendosi, essere operata questa trasformazione nel modo di riscuotere l'imposta e che non si vorrà continuare il sistema di contingente per la ragione in ora addotta che viene assicurata all'erario una somma che altrimenti non si riscuoterebbe. Ma quando pure ciò si facesse è egli vero che gli inconvenienti sieno per scomparire? No: gli inconvenienti inerenti all'imposta per contingente scompariranno col contingente, ma sussisteranno sempre gli altri che sono comuni all'imposta di quotità e di contingente, vale a dire le consegne infedeli e le difficoltà di accertare le rendite di ciascun cittadino. A che gioverà lo aver l'elenco, così detto catasto, per la ricchezza mobile dell'anno precedente? Io dico, e lo proverò, che servirà a niente. E in vero, quando l'imposta si trasformi in quotità, a che gioverà il sapere che un dato comune per effetto della ripartizione pagò una data somma e che questa somma ripartita fece sì che Tizio dovette pagare 10, Sempronio 20, perchè uno aveva, per ipotesi, mille ed un altro due mila lire di reddito? A nulla. Difatti giova moltissimo il catasto, l'elenco della ricchezza, quando si tratta della proprietà stabile, poichè se troviamo la proprietà oggi divisa in un modo, domani in un altro, oggi a colonna di Caio, domani di Sempronio, quello che non si trova più presso un proprietario si trova presso un altro, ed il complesso della materia tassabile è sempre lo stesso. Sarà forse così della ricchezza mobile? No, questa si sposta e non lascia traccia, e talora diminuisce. E di vero l'influenza atmosferica, le disgrazie commerciali, industriali e simili non solo fanno sì che si sposti la ricchezza da individuo ad individuo, da comune a comune, da provincia a provincia, ma la ricchezza che in un'epoca era di milioni in una data provincia, in un'altra epoca non è più la stessa ma è di gran lunga minore perchè la produzione venne meno.

Fu accennato il caso della crittogama, dell'atrofia dei bachi da seta, il che ebbe per effetto la diminuzione grandissima de' prodotti, la sostituzione della povertà all'agiatezza. Ciò posto io dico: il catasto che se ne fosse fatto in tempo di floride produzioni servirà egli di guida per determinare i redditi dei cittadini ridotti in strettezza? No certamente.

Dunque il catasto delle ricchezze dell'anno in cui avrà effetto l'imposta per contingente a nulla gioverà, sarà quindi mestieri inevitabilmente per applicare la quotità che annualmente si facciano le consegne e che si verificino dalle Commissioni locali dalle leggi istituite quale arbitro di pronunciare a loro talento, e col solo dritto ai cittadini d'appellare ad un'altra Commissione sedente al capo-luogo di provincia, necessaria-

mente la meno istruita, del rilevare dei redditi degli abitanti perchè lontani e non conosciuti. Dunque non si può giustificare la legge nè per la circostanza che per ora l'imposta da ripartirsi sia di una somma modesta, nè perchè si cambierà metodo di riscossione quando si avranno gli elenchi della ricchezza.

Si disse inoltre dal signor Ministro che le imposte piemontesi sarebbero forse anche da lui accettate, ma che non lo può, perchè non producono considerevoli somme, e non sono in progressivo aumento.

A questo riguardo, io dirò che forse non si è dal signor Ministro riferito il rilevare di tutte le imposte così dette piemontesi, ma che quando pur fosse che non producessero molto, non se ne potrebbe dedurre la conseguenza che non siano preferibili a quella attualmente proposta. In primo luogo, il numero loro non è tale che richieda tempo troppo lungo per modificarle onde accrescerne il prodotto. Quando questo sia troppo tenue, quando i bisogni lo richiedano, si ponno render molto più produttive.

In secondo luogo dirò che uno dei motivi, e lo credo importante, per cui le imposte vigenti non acquistarono incremento, deriva da ciò che dall'epoca in cui si fece conoscere al pubblico che si trattava d'introdurre un'imposta sulla ricchezza mobile, e d'abbandonare le altre, le relative leggi acquistarono quel discredito che è inevitabile quando si sa che si vogliono far cessare, e perciò gli impiegati non se ne occuparono più che tanto, il loro zelo venne meno per naturale conseguenza di quel fatto, non si occuparono più a procurare la miglior applicazione, al più profondo studio di leggi che non devono durare, riservando i loro sforzi a promuovere l'osservanza dell'aspettata legge nuova. Io non ne do loro colpa, perchè subiscono, anche non volendolo, l'influenza della temporaneità delle leggi.

E giacchè parlo di tali conseguenze, io dirò altresì che non ho trovato opportuno che appena le tasse di registro e bollo furono poste in vigore, siano dichiarate dal Ministero, avanti uno dei rami del Parlamento che si sarebbero modificate; che recentemente ancora siano esplicitamente promesso che fra poco tempo si sarebbe presentato un progetto per renderle di più facile esecuzione e di maggior prodotto, il che equivale a dire riformarle, sebbene nè il tempo decorso sia sufficiente per fare giudizio della loro bontà, e le circostanze speciali non abbiano fin qui permesso d'ottenere la compiuta applicazione per produrre tutto ciò di cui sono suscettive, essendo in continuo aumento i prodotti fin qui ottenuti.

Io non farò qui l'apologia di tali tasse, fuvvi tempo in cui ho qui spiegato la mia opinione ad un tale riguardo dicendo, che se avessi avuto ad emettere il mio parere prima che i progetti si presentassero, non avrei seguito il tipo che si prese per norma, onde compilarlo, ma giacchè si fecero, si devono lasciar sussistere per un tempo sufficiente onde poterne apprezzare i risultati. Ma intanto le pubbliche censure e la promessa che dissi fatta

anzi tempo dal Ministero, paralizzano gli effetti che se ne potevano sperare soprattutto perchè è impossibile pretendere che si facciano tutte le diligenze e gli studi occorrenti per applicare leggi che si dichiararono difettose, e che devono cessare o profondamente modificarsi.

Si disse finalmente che, sia per essere le leggi di imposta piemontesi numerose, sia per la loro natura, la loro applicazione ad alcune provincie produrrebbe gravi malcontenti, e sarebbero avversate preferendosi la tassa sulla ricchezza mobile che discutiamo. Premetterò che non posso avere molta fede nel risultato delle indagini che siansi potuto fare a questo riguardo, poichè è impossibile di sapere a priori le impressioni che riceveranno i contribuenti dalla pubblicazione d'una o di più tasse, ignorando essi le une e le altre.

D'altra parte vediamo se razionalmente si possa credere che la cosa possa riuscire così.

Le imposte piemontesi importate dalla Francia ivi sono in vigore da 50 a 60 anni, e sono in Piemonte da lungo tempo vigenti senz'chè abbiano prodotto malcontenti o disordini maggiori di quelli che qualsiasi imposta produce; quindi non può spiegarci l'avversione d'altre provincie quale ci viene esposta, accompagnata quasi si direbbe da gravi conseguenze.

Esse sono tutt'altro che perfette: sono d'accordo col signor Ministro che tutte le tasse sono imperfette, ma quelle hanno in loro favore l'esperienza e la lunga durata, il che altamente le raccomanda; per contro la tassa sulla ricchezza mobile che ora esaminiamo, massime come è concepita, non ha precedenti nè qui nè nelle altre provincie. Quindi la preferenza allegata non è spiegabile fra due sistemi, uno che ha risultati e precedenti, ed uno che non ne ha; parmi che la scelta non possa essere dubbia, e sia pericoloso il dichiarare come si fece nel sostenere la bontà di questa tassa, che quelle vigenti sono viziose, e molto più lo affermare che in alcuni luoghi queste non sarebbero possibili.

Se alcune provincie dicessero di non volere un genere di tasse che non hanno, altre provincie potrebbero protestare di non voler abbandonare quelle che hanno, e il risultato sarebbe che lo Stato rimarrebbe senza risorse; è da studiare ben bene il da farsi in materia di tasse, ma il Ministro non deve più che tanto darsi pensiero delle voci che per avventura a lui giungano sul malcontento di alcune località più che di altre.

Ciò stante, parmi che gli argomenti addotti per sostenere il sistema temporario d'imposta per contingente, non abbiano valore; essere pericoloso e forse dannoso che il Ministro dica fin d'ora che le une o le altre più si accetteranno, o si respingeranno in alcune provincie, perchè se mai col tempo dovesse abrogarsi la tassa sulla ricchezza mobile per i verificati inconvenienti, e si dovesse ricorrere ad altre che ora si vogliono ripudiate, gittando su di esse un anticipato discredito, ciò riuscirebbe senza dubbio dan-

noso per la loro applicazione; che perciò debbesi soltanto esaminare il merito della legge, e le ragioni che possono persuadere la convenienza d'adottarla.

Presidente. La parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Signori, la mia inesperienza delle discussioni parlamentari mi avrebbe trattenuto dal domandare la facoltà di parlare quest'oggi, se non avessi creduto di poter sottoporre alla saviezza del Senato alcune notizie ed osservazioni che possono per avventura recare un qualche lume sull'argomento che stiamo discutendo. Prego il Senato d'arcordarmi un momento la sua benigna attenzione e sarò brevissimo.

Gli onorevoli Senatori i quali hanno ieri ed oggi combattuto la legge hanno mostrato temere le difficoltà che si incontreranno nella sua attuazione, hanno parlato di gravi conseguenze che ne deriveranno di inimicizie nei paesi e di odiosità nei consigli comunali.

Signori, io credo poter rassicurare il Senato su questo proposito, e credo poterlo, non ostante le parole che ho udito pronunciare da uno degli onorevoli preopinanti.

Il Presidente del Consiglio nel suo eloquentissimo discorso d'ieri, vi ha dato un cenno intorno alla tassa di famiglia che si paga in Toscana da lungo tempo, che tuttora è in vigore. È di questa tassa appunto che parlava poco fa il Senatore Farina. Permettetemi di dirvi due parole sulla medesima come quella che nel suo organismo e nei modi con cui è regolata, ha una certa analogia con quella attualmente in discussione. Questa tassa prende per base la rendita individuale dei contribuenti, è ripartita per contingente, e con criterii che io ritengo ancora più imperfetti di quelli che sono stati finora così aspramente combattuti.

La distribuzione, l'applicazione della tassa individuale fra i contribuenti è affidata in ogni Comune ad una Commissione di tassatori i quali stabiliscono la quota che ciascheduno deve pagare; e questi tassatori (si noti bene) sono eletti dai municipi; e i reclami contro l'operato dei medesimi sono giudicati in prima istanza dai municipi medesimi.

Ebbene, o signori, malgrado questo contesto di disposizioni che fanno pesare tutta la responsabilità del riparto della tassa sui municipi, questa si esige regolarmente, senza animosità, senza che i municipi acquistino per questo nè odiosità, nè impopolarità di sorta.

Ho udito con meraviglia l'onorevole Senatore Farina accennare un fatto da cui dedurrebbe che questa tassa spesso non si esigesse. Signori! sono 17 anni che io vivo, per così dire, nei municipi del mio paese, sono stato nei municipi di campagna e in quelli delle città, e ci sono tuttavia; ho veduto ripartire la tassa nelle terre e castella del Contado, l'ho veduta ripartire nella città di Firenze, e in verità non ho mai veduto verificarsi un fatto consimile; anzi tutta l'imposta si è sem-

pre sotto i miei occhi intieramente ritirata da ciascun contribuente, meno da quei pochi morosi che si trovavano poi in ogni genere di tassa.

Senza dubbio in questa tassa, come in tutte quelle che si ripartono direttamente, accadono ingiustizie ed errori; ma i contribuenti, come io diceva, reclamano, ed i Comuni fanno giustizia; ed aggiungo che nella mia non breve esperienza di queste cose ho veduto che i reclami non furono mai in numero tale da incagliare l'andamento delle operazioni.

Debbo però dichiarare che non intendo impugnare il fatto narrato dall'onorevole preopinante Senatore Farina: credo per altro di poter assicurare, e me ne appello agli altri onorevoli colleghi, i quali più di me hanno esperienza dei municipi delle provincie toscane, che quel fatto non può essere che isolato, il quale certamente non ha avuto altra o ben rara imitazione.

Mi si dirà senza dubbio che questa tassa di famiglia in Toscana è una tassa antica, che le popolazioni nostre vi sono avvezze, e che quando una tassa simile dovesse estendersi nelle altre provincie del regno, le quali non sono abituate a questa sorta d'imposizione, s'incontrerebbero difficoltà ed ostacoli insuperabili. Ebbene, io credo di avere un fatto da opporre anche a questa opinione. La tassa di famiglia, era prima del 1848 una tassa tenuissima, quasi inavvertibile; dopo quell'epoca fu triplicata; furono variate, se non isbaglio, molte delle forme del riparto, insomma divenne una tassa nuova. Ebbene, o signori, io rammento benissimo che il primo anno della ripartizione di questa nuova tassa s'incontrarono alcune difficoltà, si ebbero senza dubbio imbarazzi; il numero dei reclami fu maggiore di quello che non è stato di poi, ma e che per questo? La tassa ciò non ostante fu riscossa, e non vi furono altri inconvenienti da lamentare.

Io credo adunque che il Senato non debba preoccuparsi delle difficoltà del riparto e dell'incasso della tassa che gli è proposta.

Vi saranno senza dubbio lagnanze; senza dubbio i municipi avranno da occuparsi molto per questa tassa; ma questi sono inconvenienti di cui non andrebbe essente nessun'altra imposizione.

Gli onorevoli oppositori hanno in generale proposto che invece della tassa sulla rendita presentata dal Ministero ed approvata dall'altro ramo del Parlamento, si venisse ad introdurre in tutte le provincie del regno 5 o 6 tasse che sono attualmente in vigore nelle antiche provincie.

Dopo le parole eloquentissime dell'onorevole Presidente del Consiglio su questo proposito, io mi atterrei veramente presuntuoso se osassi trattenere ancora il Senato sopra quest'argomento; però mi permetta di attestargli brevemente una verità. L'estensione di queste tasse, segnatamente nelle provincie dell'Italia centrale incontrerebbe senza dubbio gravissimi ostacoli, come lo accennò ieri il Presidente del Consiglio; e questi ostacoli, si noti bene, o signori, non procederebbero già,

come forse si potrebbe dubitare argomentando da alcune parole che io udii nella discussione di ieri, non procederebbero già da sentimenti municipali; no, o signori, i sentimenti municipali sono intieramente cancellati, e cancellati per sempre, e noi ne abbiamo date non dubbie prove. Ma di queste tasse, o signori, alcune innegabilmente non sono conciliabili con quell'intera libertà d'industria e di transazioni che è divenuta una seconda natura delle nostre popolazioni, quindi nello estenderle, oltre a tutte le difficoltà pratiche che s'incontrerebbero per la molteplicità loro, si ecciterebbe un malcontento che in tutti i modi è necessario evitare.

Io non voglio abusare della pazienza del Senato: mi permetterà però di concludere con un'ultima osservazione.

L'onorevole Senatore Marliani, nel dotto ed eloquente discorso che pronunciò nella seduta di ieri, vi espose come un celebre statista inglese per mezzo dell'*income-tax* (che è una tassa certamente non esente anch'essa da gravi menzole) avesse salvato le finanze del Regno Unito, e fosse riuscito ad ottenere un prodotto di 275 milioni, se non erro.

Noi certamente non possiamo aspettare un tale miracolo, la ricchezza mobile in Italia essendo oramai, come è noto, molto inferiore a quella delle Isole Britanniche; però, come osservava opportunamente l'onorevole Senatore Marliani, la tassa sulla rendita che ora vi è proposta, sarà senza dubbio suscettibile di un prodotto molto maggiore di quello che ora se ne aspetta. Ora egli rimproverava il signor Ministro di essersi contentato di una troppo piccola somma in confronto di quella che potrebbe ricavare da una tassa sulla rendita come è questa, una volta che fosse meglio studiata e bene applicata alle condizioni del paese.

Credo ancora io che questo accadrà, ma credi altrettanto opportuno il cominciare ad esigere una somma assai lieve per il primo anno, nel quale, non dubitate, s'incontreranno le maggiori difficoltà per l'applicazione di questa tassa.

Superate queste, scomparsi i contingenti i quali come ne conviene anche il Presidente del Consiglio, sono forse il maggior difetto di questa legge, il prodotto andrà crescendo d'anno in anno, e diverrà infine una vera risorsa per le nostre finanze.

Io voto adunque in favore della legge.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Duchoqué cui spetta, la darò al Ministro d'Agricoltura e Commercio per la presentazione di progetti di legge.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Prendo la parola per presentare al Senato un progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi e delle cussorie in Sardegna.

Essendo specialmente, dopo la concessione della strada ferrata da Cagliari a Sassari, state fatte vive istanze per la pronta attuazione di questi provvedimenti, io pregherei il Senato a volersene occupare d'urgenza.

Presento pure al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per il censimento della popolazione del Regno.

Infine presento un terzo progetto di legge sulle privative industriali, stato del pari votato ieri dalla Camera dei Deputati con alcune leggerissime modificazioni. Pregho il Senato a rimandare questo progetto allo stesso Ufficio Centrale, che già se ne occupò, interessando che sia votato di urgenza, mentre già tutto è disposto perchè possa al principio del 1864 andare in esecuzione.

Presidente. Do atto al Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questi tre progetti di legge.

Sul primo il signor Ministro ha raccomandato l'urgenza, ma io credo che voglia intendere non l'urgenza formale a termini del regolamento, a cui forse non si accomoderebbe la natura stessa del progetto di legge, ma bensì la maggior possibile sollecitudine.

(Il Ministro fa segni d'adesione).

Quanto al terzo, vale a dire il progetto di legge sulle privative industriali, domanda il signor Ministro che sia rinviato allo stesso Ufficio Centrale che ebbe già ad occuparsene, e su ciò interrogherò il Senato.

Chi assente che il progetto di legge sulle privative testè presentato sia rinviato allo stesso Ufficio Centrale che già se ne occupò, sorga.

(Approvato.)

Il secondo progetto di legge avrà il solito corso.

La parola è ora al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Il Senato facilmente comprenderà che essendo io uno dei componenti la vostra Commissione di finanze, ed avendo questa, per la legge in esame, un Relatore così autorevole e così competente nelle materie economiche come è l'onorevole mio amico il Senatore Scialoja, non ho domandato di parlare per prender parte alla discussione generale, ma solamente per soggiungere un breve schiarimento a quanto ha detto l'onorevole Senatore Farina intorno alla tassa di famiglia vigente dal 1815 nella Toscana.

Non è amor proprio municipale che mi muove, e che se non dee mai trovar luogo in argomenti di legislazione generale, non potrebbe poi trovarlo assolutamente in materia d'imposte. È amore di verità che mi muove. Io non intendo ora nè di rilorare i pregi di quella tassa, nè di rilevarne i difetti, che pur essa ha i suoi, come li hanno tutte le tasse più o meno corretti nella pratica, più o meno temperati o resi meno sensibili per forza di abitudine.

L'onorevole Senatore Farina appuntava quella imposta di due difetti che sarebbero capitalissimi e tali che se fossero veri, non meriterebbe quell'esempio toscano di figurare neppure nell'enumerazione da farsi delle imposte vigenti in Italia per qualsiasi studio comparativo.

L'onorevole Senatore appuntava quell'imposta di essere una capitazione, e l'appuntava di essere di così

incerta riscossione da non potersi contare sul suo pieno e regolare prodotto.

In verità, io che ho appartenuto tanti anni all'amministrazione toscana, non ho potuto non sentir meraviglia di queste asserzioni.

Se vanto vi era nell'amministrazione toscana, quello era uno, della esemplare regolarità nella riscossione delle imposte a rigor di tempo, sarei per dire, a giorno, a rigor di cifra, dicasi pure a centesimo.

Io non ne cerco ora le ragioni: se queste fossero nel congegno amministrativo, o nella mitezza delle tasse; se forse, come è più probabile, stessero nell'uno e nell'altro. Ripeto: non indago; non lodo, nè biasimo ora la tassa; intendo rettificare un fatto, o, se vuoi, un giudizio di fatto.

Capitazione! Ma, signori, appena ho sentito fare quest'obbietto, sono andato nella biblioteca del Senato, ho preso uno dei volumi che contengono le leggi toscane e quasi ad aperta di libro ho trovato un prospetto di *Riparto della tassa di famiglia per la comunità di Firenze*, e leggo prima colonna: *Rendita presunta; infimo grado della rendita presunta in 600 lire: massimo della rendita presunta da 50 mila lire in su.*

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Duchoqué. Signori, capitazione! Obbietto di capitazione! a una tassa dalla quale in un riparto che ho qui sotto gli occhi, si esenta chiunque abbia un reddito non maggiore di lire 600. Ma in verità mi pare che l'onorevole Senatore Farina non abbia avuto tempo di vedere la legge e l'imposta in tutto il suo movimento per fare il giudizio che recava qui in mezzo a voi. Io domando se una tassa distribuita in questo modo può essere riguardata come una capitazione e non come una tassa, imperfetta se vuoi, ma pure una tassa sulla rendita.

Il secondo appanto, come dicevo, consiste nella incerta riscossione, per cui mal potrebbe il tesoro contare sul suo provento.

Dacchè ho fatto parte dell'amministrazione toscana potrei dire che mai mi è occorso di aver veduto passare un quadriestrate, potrei dir meno, senza che tutte le imposte dirette fossero raccolte nel tesoro, e, come dicevasi in Firenze, nella Depositeria generale. Se oggi fosse altrimenti, dovrei dire che manca ogni sorveglianza, che sono rallentate le discipline, e questo sarebbe un grave rimprovero che si dovrebbe fare prima alle prefetture e poi all'amministrazione centrale. Ma è possibile che in questi ultimi tempi tanto sia disorganizzato, tanto sia bistrattato il servizio che oggi avvenga quello che non è mai succeduto in Toscana dal 1815 fino agli ultimi tempi?

Signori, ho l'onore di dirvi che questo non è avvenuto, perchè già da tre mesi i registri dell'amministrazione centrale hanno la prova, sono in grado di assicurarvelo, che la tassa di famiglia in Toscana del-

l'anno 1862 fu tutta raccolta nel tesoro, tranne la tenue cifra di 11,010 lire e 68 centesimi. Notate, o signori, 11,010 e 68 centesimi sopra un milione e 300 mila lire! Ed avvertite che, viste le discipline per le riscossioni e pe' camerlinghi comunitativi in Toscana, questa cifra molto probabilmente si riferisce a qualche conteggio controverso, a qualche liquidazione pendente per pagamenti fatti a conto del tesoro, poichè forse saprete che in Toscana nei luoghi dove non è importanza di servizio da tenervi un pagatore governativo, debbono sopperire i camerlinghi comunali.

Ma checchè sia di questo, io domando se perciò potrebbe farsi il rimprovero di troppo incerta o troppo ritardata riscossione da chi conosce, nelle consuetudini o nei sistemi delle altre provincie, quali cifre di arretrati si abbiano per la riscossione delle tasse e per quanto tempo.

Signori, io vi domando se è giusto il giudizio che si è portato sulla indole e sugli effetti della tassa alla quale si è fatta allusione.

Voci. Bravo, bene.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha chiesto la parola per un fatto personale. Io gli lo accordo, ma lo prego di volersi tenere strettamente al fatto personale, perchè altrimenti si uscirebbe dall'indole della discussione generale, la quale deve versare sul complesso della legge, come dice il Regolamento.

Senatore Farina. È per un fatto personale. Avendo asserito un fatto la mia persona viene a sostenerlo e chiarirlo.

Quello che ho detto lo mantengo, perchè è fatto sacrosanto. Si vada negli uffici del Ministero dell'Interno, e si troverà che un Consiglio comunale dell'Isola d'Elba fu sciolto principalmente pel motivo che non aveva mai ripartito l'imposta.

Che questa imposta non fosse superiore a 11,000 lire di arretrato è facilissimo, perchè il Comune non era grande.

L'argomento della bontà di una legge dalla sua esecuzione prima che sia trovata la malizia per non eseguirla non è buono argomento. Se noi dovessimo argomentare della bontà della legge sul bullo dal vedere come era eseguita, e fu per molti anni qui in vigore; se inducessimo che è impossibile non eseguirla come non è eseguita adesso a Napoli, noi cadremmo in aperta contraddizione con i fatti.

Una volta trovato l'inganno nella legge il pericolo grande è che si estenda. Contro questo inganno si deve premunire la legge, e questa garanzia non esiste nella legge toscana. Vi esisteva invece una circolare ministeriale, la quale nel sistema di assolutismo aveva forza; ma cessato tale sistema quella circolare, che è del 10 gennaio 1851, non si può più invocare; e quindi la breccia alla legge è fatta, perchè si è trovata la malizia per non eseguirla.

Dopo ciò non aggiungo altro. Quel che ho detto lo

mantengo, perchè è fatto vero; nè quanto è stato detto in contrario distrugge il fatto da me allegato.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo. Sono sempre breve; e credo che il Senato tollererà le poche parole che sto per dire.

Ieri è stato asserito da un nostro onorevole collega che in Lombardia è vigente una legge consimile a quella che noi stiamo discutendo.

È già stato provato dall'onorevole proopinante Senatore Farina che questa legge vigente in Lombardia è diversa assai da quella di cui ci occupiamo. Oltredichè debbo notare al Senato che egli non dee far caso sulla più o meno buona riuscita che questa legge possa avere avuto in Lombardia; prima perchè essendo stata propinata da una potenza straniera, e sotto il dispotismo assoluto, non vi era campo di poterla criticare: ma si doveva pienamente osservare e nulla più. Secondo, perchè fu modificata colla diminuzione del 33 per cento sull'imposta, e perciò il capitale che era la parte più aggravata in detta legge è stato sollevato, e quasi affatto dispensato da pagar tassa. La modicità della tassa che questa legge porta, l'essere stata effetto di un dispotismo, proveranno che il silenzio delle popolazioni non deve dirsi approvazione.

Del resto io ritengo, che l'onorevole Senatore Beretta ha voluto certamente esprimere l'impressione della città e provincia di Milano. Io, appartenente ad altra provincia della Lombardia, posso asserire, ed asserisco che ciò non è in tutto il rimanente della medesima, ove fu sgradita quella legge, e funziona male.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, Relatore. Signori Senatori, l'imposta sull'entrata ha avuto ed ha avversari decisi e risoluti.

Essi dicono: l'imposta è pessima, bisogna rigettarla.

Ha avuto difensori meno assoluti: essi, compreso il signor Ministro, hanno detto: l'imposta è più o meno cattiva. Ma non vo ne date briga, perchè sebbene sia intenzione del Governo di renderla perenne, pure questa volta non si propone altro fine che quello di farne un esperimento momentaneo.

La maggioranza della Commissione che ho l'onore di rappresentare, non dice già che l'imposta è assolutamente pessima e che convenga rigettarla; dice che è molto meno cattiva di quello che si crede e che per avventura può rendersi migliore; e vi propone di accettarla, proponendovi nel medesimo tempo i mezzi per cui essa crede che possa essere migliorata.

Io quindi dividerò le brevi mie considerazioni in due parti. La prima concernerà la disamina delle obiezioni fatte sia contro il concetto dell'imposta sulla entrata in genere per via di denunce, sia contro il concetto più speciale incarnato nel disegno di legge che voi avete a discutere.

La seconda parte delle mie considerazioni poi verterà intorno alle obiezioni, le quali possono bensì essere combattute nel sistema della Commissione, ma non potrebbero nel sistema del Governo.

L'onorevole Senatore Arnulfo fece alla proposta legge una serie di obiezioni che direi estrinseche, ricavandole dalla storia della tassa sull'entrata e da quella delle opinioni degli scrittori intorno ad essa.

Egli credè dimostrare che la tassa non fa buona prova in Inghilterra, appoggiandosi all'opinione di Mac Culloch, di Say, e di altri economisti e statisti di peso e ricordando ch'essa è stata respinta dalle assemblee francesi.

Invertite l'ordine di questa storia, opponete alla opinione degli scrittori i voti del Parlamento inglese che dal 1842 finora sancirono quest'imposta nella Gran Bretagna, ed ai voti dell'assemblea francese la opinione di altri scrittori in Francia e voi troverete da una parte pareri di scrittori favorevoli all'imposta sull'entrata e voti di assemblee contro l'imposta e dall'altra voti di Parlamenti ad essa favorevoli ed opinioni di scrittori contrari. La partita si bilancia e lo argomento non prova.

Il voto del Parlamento inglese ripetutamente favorevole, è un fatto che non occorre provare. Quanto alle opinioni favorevoli di scrittori francesi, voi le sapete meglio di me, ed io mi restringo a citare il nome del Passy, che il medesimo Senatore Arnulfo ricordava, e che è pure tra gli economisti più detti che abbia la Francia, e le opere voluminose e gravi del Parieu che da molti anni in qua propugna con molta dottrina l'introduzione in Francia di questa tassa.

Ma, soggiungeva l'onorevole Senatore Arnulfo, vi sono molti scrittori i quali credono che questa imposta sia giusta in astratto, ma che non sia praticabile.

Io veramente non intendo che cosa sia un'imposta astratta, un'imposta impraticabile.

Tutte le imposte che non sono praticabili sono solo perciò peggio che cattive; poichè le imposte non praticabili sono imposte che non si possono imporre, e le imposte che non si possono imporre sono assolutamente impossibili. Sicchè pecca nel suo cardine la distinzione tra l'imposta buona in astratto e cattiva in pratica.

Nonchè il Senatore Arnulfo spiegava questo suo concetto, e diceva: che per applicare un'imposta, anche applicabile per sè medesima, occorrono condizioni speciali che la possano rendere meno opportuna; ed in ciò siamo d'accordo. Ma quali sono le condizioni che egli crede necessarie per l'applicazione dell'imposta sull'entrata? Egli citava le opinioni di alcuni scrittori e le faceva sue, dalle quali apparisce che queste condizioni richiederebbero niente meno che un rivolgimento sociale. Secondo lui dunque; solo quando un rivolgimento sociale avvenisse, quest'imposta sarebbe applicabile.

Or bene, signori, la storia depone contro l'asseriva: poichè un rivolgimento social-

in Francia dal 1789 alla fine del secolo, e pure le imposte che colà intorno a quell'epoca si introdussero, non furono imposte dirette sulle entrate, ma bensì le imposte indiziarie, ora dette piemontesi perchè qui importate di Francia. E per contro nel 1842, per quanto io mi sappia, non vi è stata rivoluzione sociale in Inghilterra dove fu ristorata questa imposta; e come può vedersi appunto dalla storia del Parico, essa è stata dal 1818 in poi introdotta in molti Stati, senza essere preceduta da veruna sociale rivoluzione. Sicchè non è vero, per quanto la storia attesta, che le condizioni necessarie perchè questa imposta sia attuabile, sieno meno che rivolgimenti politici.

Se dunque questa imposta è buona, non può essere tale in astratto, ed esser poi assolutamente inapplicabile; e se essa è applicabile, non è neppur vero che la sua applicabilità sia sottoposta alla condizione di un rivolgimento sociale.

Aggiungeva a questo argomento estrinseco un altro argomento l'onorevole Senatore Di Revel. Con quell'aurea semplicità antica con la quale egli manifesta le sue opinioni, e che tanta autorità conferisce alle sue parole, egli diceva come avversasse questa tassa per ragioni pratiche. Ma spinta l'alta sua intelligenza, come tutte le intelligenze alte sono, anche a malgrado loro, verso la serena altezza della scienza, egli faceva precedere queste pratiche sue considerazioni da un'altra che attingeva alla filosofia della storia.

Egli diceva che dalla storia si raccoglie questo dettame generale, cioè, che le razze latine sono ripugnanti a questa maniera d'imposta. Egli faceva con ciò, o signori, una grave considerazione, poichè realmente la storia ci attesta che certe pratiche, che certe consuetudini ripugnano a certe forme di pensiero, e la forma del pensiero così nelle arti del bello come in quelle dello Stato, è uno dei caratteri distintivi di certi popoli e di certe razze.

Ma, o signori, anche in questo caso la storia non conferma il principio messo innanzi dall'onorevole oppositore della legge. Perciocchè quest'imposte sulle entrate della ricchezza mobile sorsero tra popoli di razza latina. Sotto l'impero romano apparvero la prima volta, e solo perchè malamente organate, e peggio praticate, il che non fa maraviglia in tempi in cui l'amministrazione era assai poco avanzata nelle sue arti, furono poi da una costituzione di Anastasio abolite.

La razza latina è pure la popolazione di quell'Atene dell'Italia, Firenze, dove quest'imposta rinacque, cadde e risorse più volte, e se non sempre ottima, pur talvolta almeno fece buona prova di sé: come razza latina è la Toscana intera dov'è tuttavia in vigore la tassa di famiglia, che è una specie di tassa sull'entrata.

Sicchè, o signori, non mi pare che la storia confermi che a questa maniera d'imposte ripugni assolutamente la razza latina.

Altri argomenti di un ordine più pratico erano fatti

dall'onorevole conte Di Revel, ma mi riservo di rispondervi più tardi.

L'onorevole Senatore Marliani dal canto suo impugnava la legge nella sua parte sostanziale, dicendo: « Con questa tassa, con la tassa dell'entrata, voi scaricate il ricco e caricate il povero. »

« La vostra tassa, soggiungeva il Senatore Gravina, sarà apparentemente pagata dal povero, ma il povero se ne scaricherà sopra il proprietario, e sarà pagata dal proprietario della terra. »

Io non so come queste due asserzioni fra di loro si accordino. L'uno si lagna perchè andrà a colpire il ricco, l'altro si lamenta perchè opprimerà il povero.

Questa tassa può essere certamente imputata di molte pecche; non andiamo per carità ad escogitarne di quelle che non ha. Questa tassa prendendo per base l'entrata e l'entrata della ricchezza mobile (posto che sia accertabile, il che esaminerò più appresso) è una imposta proporzionata all'entrata medesima secondo il linguaggio comune. Sparisce dinanzi a lei il povero ed il ricco, non vi è che l'entrata, non vi è che il tanto per ciascuna entrata, il tanto per cento proporzionato al valore dell'entrata medesima.

Non so neppur comprendere, come lo stesso Senatore Marliani, e qualche altro ancora, creda che abbia ad essere uno scandalo, che in una casa il domestico paghi l'imposta ed il padrone non paghi nulla.

Certo nulla pagherà per questa tassa se non ha ricchezza mobile; ma pagherà come proprietario per la sua ricchezza stabile: ed il domestico vedrà l'esattore venire in casa del suo padrone e da lui; per riscuotere da lui due lire, in virtù di questa legge, e dal padrone mille o due mila lire, per virtù d'un'altra legge, di quella cioè che regola l'imposta fondiaria.

Soggiungevano poi tutti o quasi tutti gli onorevoli Senatori che hanno oppugnato il disegno di legge: le due lire che si hanno a pagare da chi ha 250 lire o meno d'entrata sono una capitazione, un testatico odioso e condannevole.

Signori, no, questa quota è invece una parziale esenzione dalla tassa, è un favore.

Di fatto l'art. 23 della legge dice che sino a 250 lire di rendita *imponibile*, si pagano lire due fisse; ma nel solo caso che la tassa giunga al 4 per 0,10 per lo meno, sulle entrate maggiori; nel caso contrario quella quota da due lire sarà scemata ad 1 lira sola.

Signori. Le 250 lire di cui parla l'art. 23, e qui chiamo l'attenzione del Senatore Farina, sono 250 lire *imponibili*, cioè nette, ossia *parificate* alla ragione del 5,8 dell'intera entrata: perchè le entrate lorde, cioè, le entrate riducibili, secondo la legge, non sono imponibili.

La entrata di cui 250 lire sono i 5,8 sarà di 400 lire. Dunque su 400 lire si pagano lire due, allora quando tutti gli altri pagano per lo meno il 4 per 0,10, e se no pagherà una sola, se costoro pagheranno meno del 4 per 0,10.

1863-64
100
100

Ma si dirà: e chi ha solo un'entrata di 10, di 20, di 30 lire pagherà pure le lire due di tassa come chi ne ha 250? Dunque è testatico. Rispondo che chi avesse entrate tanto menome sarebbe dichiarato *indigente*, e gl'indigenti non sono sottoposti alla tassa, e che tra la entrata superiore alla misura, sotto della quale comincia l'indigenza, e le 250 lire, non corre tanta distanza da temere che 2 lire di tassa possano importare più del 4 per cento.

Signori, voi vedete come quella quota di 2 o di 1 lira sia un favore, e non già un testatico, sia in quasi tutti i casi una diminuzione comparativa della contribuzione e non altro. In ogni modo questo peso di una lira o due è così lieve, che io non so perchè debba tanto muovere a pietà le viscere degli oppositori. Bisogna pur dire, se non altro, che la loro sia una capillare filantropia.

L'onorevole Senatore Farina faceva altre imputazioni generali al disegno di legge, alle quali in parte hanno risposto gli onorevoli Senatori Cambray Digny e Duchesqué.

Io aggiungerò qualche cosa intorno alle obiezioni che egli ha fatte contro i *criteri* della ripartizione. Chi ha letto la relazione ed i documenti che le sono uniti, sa che io non ho encomiato certamente cotesti criteri presi uno ad uno; anzi ho detto ancora che prendendoli tutti insieme il concetto loro non è intero, è difettoso.

Ma ho soggiunto che non devono essere distaccati dal resto del congegno della legge, il quale congegno renduto meno imperfetto dalla Commissione, trova in sé quelle compensazioni le quali fanno in gran parte svanire le imputazioni che possono essere fatte a quei criteri. Se non che fra codeste imputazioni io non ammetto alcuna di quelle che ha loro fatte l'onorevole Senatore Farina. Egli disse: « La popolazione, per esempio, emigra da alcuni luoghi della Liguria, dove abbonda, ma è misera: come dunque prendete voi la popolazione qual criterio per ripartire una porzione del contingente? »

Ma coloro che emigrano non si contano. La popolazione che si numera per ripartire il contingente è quella che rimane, non è quella che va via, non è quella che emigra.

Signori, in genere, può ben affermarsi che la popolazione non rappresenti veramente la ricchezza, e certamente se fosse questo il solo criterio di ripartizione, sarebbe oltremodo vizioso.

Ma la popolazione se rappresenta tante bocche, rappresenta tante braccia, e le tante braccia rappresentano tanto lavoro, ed il tanto lavoro rappresenta tanta entrata.

Insomma la popolazione non solo è elemento di consumazione, ma elemento di produzione, e come elemento di produzione è fonte d'entrata. Come tale, ma in termini discreti, è criterio non ingiusto della ripartizione d'una piccola parte dell'imposta.

Aggiungeva il Senatore Farina: « I *dividendi* sociali da cui voi argomentate pure una parte della ricchezza imponibile o sono quantità *assolute*, o quantità *relative* al capitale sociale. Se non li considerate come quantità *relative* commettete un'ingiustizia.

No, o signori, si commetterebbe un'ingiustizia considerandoli invece come quantità *relativa* e non assoluta. Imperocchè noi non mettiamo con questa legge un'imposta sul capitale, mettiamo un'imposta sulla entrata. Noi non ricerchiamo se questa o quella entrata sia frutto di 100 o di 200 lire; no, noi diciamo: « Vi è questa entrata, sarà imposta del tanto per cento. »

Ora il dividendo si scioglie in entrate imponibili degli azionisti: dunque il dividendo deve contare come quantità *assoluta*, non come quantità *relativa*.

Le poste, i telegrafi, continua molto sagacemente l'onorevole Farina con una metafora che rivela quanti siano in lui gli studi economici; anzi la lettera, il telegramma sono per il commerciante, pel negoziante quello che la zappa e la vanga sono pel lavoratore; sono uno stromento. Certamente sono uno stromento di produzione, ma appunto perchè sono strumenti di produzione indiziano le cose prodotte, le entrate che ne risultano; e come argomento di questa produzione, di queste entrate, sono annoverati fra gl'indizi che formano i criteri della ripartizione del contingente.

Quanto agli introiti doganali, e del registro e bollo, e delle strade ferrate, oltre ai difetti che realmente questi criteri hanno, egli ne aggiungeva uno che non hanno. Diceva che sono difettosi non tanto per l'ineguaglianza che cagionano nel primo anno, la quale potrebbe in seguito essere corretta ed emendata, quanto per gli effetti avvenire, servendo questi criteri a formare il catasto della ricchezza mobile, il quale sarà la base delle ripartizioni future.

Signori, questo è un equivoco: il catasto di cui parla il disegno di legge, quel registro che si chiama catasto perchè così realmente chiamavasi in Firenze quando vi erano le imposte sulle entrate, il catasto dico, di cui parla questa legge, è il catasto di beni individuali da cui cavasi l'entrata sottoposta alla tassa; ma non è il registro delle quote di tasse comunali, ossia de'contingenti locali in cui fu ripartito il contingente generale. Cotesti contingenti sono necessariamente mutevoli e variabili.

Il contingente generale, se pur non si trattasse d'una legge che i poteri stessi dello Stato han dichiarata soggetta a revisione, dovrebbe essere annualmente votato ed annualmente ripartito.

Convegno pienamente col Senatore Farina che questo catasto ha tutt'altra indole che quello della ricchezza stabile; che questo catasto è di sua natura mobile, come è mobile la ricchezza che vi si trova inscritta; ma nego che tal registro sia una perenne consacrazione degli effetti di quei criterii; nego che le partite in esso allibrate abbiano relazione di sorta coi criterii che il Senatore Farina impugna.

Il Senatore Arnulfo nella sua replica, il Senatore Farina stesso nel suo discorso, hanno anche detto che quest'imposta se pur fosse preferibile per altri motivi, non sarebbe certamente per l'elasticità di cui parlava il Ministro, o perchè meno odiosa delle altre che diconsi Piemontesi, e che si danno come odiate generalmente, e degne di tutto l'odio che per loro si nutre.

Io convengo col Senatore Arnulfo che qui non stiamo noi per discreditare questa o quest'altra imposta. Convengo con lui che sia cosa pericolosa affiggere a quattro venti che le imposte Piemontesi sono odiose e di gran lunga peggiori dell'*income-tax*, ed impossibili in Italia e dirlo e ripeterlo, per far prevalere il saggio che vuol farsi del presente progetto di legge. Difatto chi sa che potrebbe accadere, massime se il Ministero resistesse alle migliorie che la Commissione vorrebbe introdurre?

L'anno venturo forse un'altra tesi dovrà sostenersi e tutti ci troveremo di esser concorsi a pregiudicarla. Ma poichè la probabilità maggiore è che oggi questa legge sia vinta, io mi rivolgo agli onorevoli colleghi che la combattono, e dico loro colle mani giunte: « Per amor del paese ch'è in cima a tutti i nostri affetti, non la discreditiamo anticipatamente più che non merita di essere discreditata. »

L'elasticità di cui parlava il Ministro, se io male non mi avviso, è questa: egli volle intendere che quando è in vigore una sola imposta lo è come se si avesse in mano una sola bilancia; sicchè aggiungendo in una coppa un peso si può con facilità misurarne l'importanza e gli effetti. 10 o 20 milioni aggiunti a 30 distribuiti mediante una sola imposta saranno ripartiti come erano ripartiti quei trenta, cioè nella medesima proporzione.

Ma quando si ha di qua un'imposta, di là un'altra: questa che comprende alcuni beni, quella che li esclude: questa che si arresta ad una misura, quella che la supera; allora o signori, quando si volesse aumentare la pubblica entrata collo aumentare coteste imposte, si avrebbe da farla un po' alla cieca, senza poterne ben prevedere i risultati.

Sotto questo rispetto l'imposta unica è più *elastica*. È tale, perchè più semplice, ed io medesimo ho in altra occasione asserito e scritto che appunto per questo, la sua *semplicità* a me sembrava un pregio.

Se il Senato mi permette, mi riposerò per qualche minuto.

(Il Senato acconsente.)

Senatore Farina. Domanderei la parola per uno schiarimento di fatto. L'onorevole Relatore ha detto che la mia *capillare* compassione si è limitata agli individui che hanno 250 lire di reddito imponibile, e non reddito brutto.

Ora nella proposta del Ministero trovo scritto così:

Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a L. 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di L. 2.

Non ho riscontrato, perchè forse non ho avuto abbastanza tempo a studiare la legge, dove sia che non si debba imporre quello che è necessario alla sussistenza dell'individuo, e questa limitazione la trovo anzi esclusa dall'articolo sovraccitato.

Ministro delle Finanze. Giacchè l'onorevole Senatore Scialoja si riposa, passo dar io le spiegazioni richieste dal preopinante.

La legge distingue due cose, la rendita dichiarata o accertata, e la rendita imponibile; il contribuente dichiara la sua rendita; questa è sindacata, esaminata, e stabilita in una cifra, supponiamo, di L. 1000; poi bavi una seconda operazione, la quale riduce questa rendita nel modo seguente, ed ecco l'operazione la quale gl'Inglese chiamano *discrimination*, cioè: « I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale (art. 24).

« I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie e commerci) vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale.

« I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi) e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale (vitalizi e pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai 5/8. »

Dunque perchè si suppone che il reddito di 250 lire sia reddito che dipende dall'opera dell'uomo, essendo questo il caso più frequente, bisogna calcolare che a formare le 250 lire di reddito imponibile occorrono 400 lire di reddito assoluto.

Ecco la spiegazione la quale soddisferà, spero, l'onorevole Farina e che certamente credo sia chiara abbastanza. Combinando gli art. 24 e 28 del progetto parmi non possa nascere alcun dubbio sopra il significato delle parole che l'onorevole Scialoja ha dette.

Senatore Farina. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della spiegazione, e la trovo sufficiente; sulla quantità però mi riservo a suo tempo di fare le mie osservazioni.

Presidente. Riprende la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Signori Senatori, disaminerò le obiezioni fatte alla legge nell'ordine puramente pratico. Queste obiezioni tutte tendono a dimostrare che le denunce delle entrate saranno inesatte.

Facciamo brevemente l'analisi delle entrate che saranno sottoposte a questa tassa, e vediamo se la inesattezza delle denunce può egualmente temersi per tutte. Questo ci aiuterà a ridurre nei veri suoi termini l'importanza della questione.

Tra le entrate imponibili ci sono gli stipendi, le pensioni, che pur salgono alla cifra cospicua di 150 milioni, e i frutti de' capitali ipotecari, tutti redditi facili a verificare; vi saranno altresì i dividendi delle Società, anche di molto agevole verificaione, e vi

saranno tutti gli altri crediti nascenti da titoli che fa d'uopo siano registrati, e che sebbene di meno certa, pure saranno di non assolutamente difficile verificazione.

Sicchè l'inesattezza delle denunce poco verificabili o solo emendabili coll'aiuto d'indizi estrinseci si riferirà più specialmente alle altre entrate le quali o non lasciano vestigie che siano nelle mani del Governo, o non si fondano sopra prove le quali hanno avuto, o hanno una sufficiente pubblicità. Queste entrate saranno molte, ed io soggiungo, che l'inesattezza delle denunce loro sarà anche produttrice di un altro inconveniente, cioè di una ingiustizia tra le entrate facili a verificarsi e coteste entrate di difficile verificazione.

Vede il Senato che io non dissimulo le difficoltà, non nascondo gli inconvenienti. Ma questa ingiustizia a cui ho accennato ed altre ancora, sono in gran parte riparate dall'espedito che la Commissione vi propone, come criterio perequatore di distribuzione della tassa, e del quale vi parlerò nella seconda parte del mio discorso.

Simili ingiustizie sono inerenti a quasi tutte le tasse, e quando il Senato vedrà che possono essere diminuite, e quando il Senato vedrà che possono essere diminuite, e quando il Senato vedrà che possono essere diminuite, accetterà nel tempo stesso gli espedienti acconci a diminuirle, e la imposta che per essi diventerebbe più equa e più giusta.

In ogni modo alla inesattezza delle denunce sfuggerà una parte non dispregevole delle entrate. Ma quanto alle altre almeno ci si vuol far credere che saranno nella massima parte talmente bugiarde le denunce che in realtà sarà quasi impossibile di riuscire mai a scoprire il vero. E si aggiunge ancora che quelle poche denunce che non saranno bugiarde, saranno a torto sbugiardate dallo spirito di parte de'tassatori.

Che vi saranno denunce bugiarde chi volete che il neghi?

Vi ha denunce bugiarde anche oggi, che si tratta solamente di indicare fatti che sono di meno difficile verificazione. Le vetture, il vallo locativo, i domestici, e che se io, sono pur cose facili a verificare, e ciò nulla meno vi sono false denunce.

Dunque ve ne sarà un numero di gran lunga maggiore, allorchè si tratterà di dichiarare fatti meno precisi e meno verificabili.

Ma io non credo, o Signori, che la sola differenza di moralità fra il popolo Italiano ed il popolo Inglese basti a farne dedurre che presso noi saranno tutte bugiarde le denunce, e talmente bugiarde da disperare assolutamente della riuscita della imposta che in Inghilterra è in vigore.

Poichè, o Signori, quest'argomento starebbe se l'imposta sull'entrata fosse solamente nell'ultra-civile Inghilterra, e se quella che vi si propone fosse congegnata al modo medesimo dell'*income-tax*. Ma in realtà la tassa sull'entrata è anche in molti altri paesi, come

imposta speciale, come imposta particolare, e non molto grave, nè unica; ed io non credo che in tutti cotesti paesi, compresa la Turchia, la civiltà e la moralità pubblica sieno veramente eguali a quella del popolo Inglese, e superiore alla moralità ed alla civiltà del popolo Italiano.

Ciascun di noi ha de' nostri concittadini una opinione migliore.

Io ropoto dunque che dalla creduta disparità morale, che risulta dal confronto delle popolazioni nostre, nuove agli ordini liberali, con la popolazione Inglese, che a questi ordini è abituata da secoli, non possa argomentarsi che se in Inghilterra ci ha molti casi di inesatte denunce, in Italia, si debba assolutamente negare ogni fede alla dichiarazione dei contribuenti.

Oltre di che, Signori, coloro che hanno preparato il disegno di legge, avendo presente alla mente questi sconci, questi inconvenienti che probabilmente sarebbero derivati dallo stato della educazione politica delle nostre popolazioni, hanno con una specie di fortunato intuito innestato il contingente sul sistema Inglese dell'imposta sull'entrata.

Il contingente è un mezzo indiretto, il quale sino ad un certo punto tien luogo della facile verificazione dei segni visibili della ricchezza.

Perchè, o Signori, il contingente creando un sindacato che è informato dall'interesse, non dico che spingerà gli interessati a denunziare il bugiardo, ma creerà contro di lui un'opinione fondata sull'interesse, la quale sarà senza dubbio per lui un gran ritegno a frodare il prossimo; come per la Dio mercè l'opinione pubblica è ritegno a commettere altre azioni condannate dalle leggi. E l'interesse di ciascuno e di tutti è un argo da cento occhi, al quale difficilmente rimarrà nulla d'occulto.

Sicchè il contingente per questa parte riparerrebbe sino ad un certo punto gl'inconvenienti che io già aveva ridotto a misura più discreta e più vera.

Una parte però dell'inconveniente rimarrà, ed una parte certamente non lieve. E la Commissione vostra, o Signori, appunto per questo ha cercato di rimediare con altri temperamenti che compiono per altra via il concetto della legge. Ma di ciò sarà detto più distesamente a suo luogo.

Ora soggiungo che il contingente oltre di essere un espediente per sopperire in parte all'inconveniente notato, è pure un mezzo pratico di educazione morale; che tempererà i mali effetti degli spiriti di parte, e degli astii individuali.

Ed io sono addolorato che il signor Ministro delle Finanze abbia ieri concesso ai suoi avversari, parte affermando e parte tacendo, che se il contingente avesse a perdurare per un tempo meno che momentaneo sarebbe un male, e potrebbe essere incentivo ad atti odiosi o a disuguaglianze condannevoli per

l'interesse che potrebbero avere i tassatori ad usare malamente dell'arbitrio loro.

Il sindacato dell'opinione pubblica, o Signori, è sempre strumento di pubblica educazione. Senza di esso la libertà non prova, e solo per esso la libertà contribuisce a migliorare i costumi.

Nel sistema della quota diretta, la poca educazione politica, il non essere ancora abituati a considerare come nostra la cosa pubblica, farebbe credere ai più che riuscire a frodare il Governo è prova di astutezza, d'ingegno, d'intelligenza arguta, di scaltrezza e non altro, e quindi quell'abitudine rea di ricorrere a mezzi fraudolenti per raggiungere questo non meno reo scopo, di cui però non hanno ancora coscienza le moltitudini, sarebbe perpetuata.

Ma quando invece la frode di un privato colpisce direttamente gli altri privati, ed in un modo visibile, costoro la riprovano, perchè è danno loro; e riprovandola riescono poco a poco a correggere l'abuso di frodare, ed a ristorare nella pubblica coscienza i principii del giusto e dell'onesto.

Sicchè, com'io vi diceva, il contingente diventa strumento di moralità, e per contro la quota diretta sarebbe al presente istrumento d'immoralità, perchè alimenterebbe coll'interesse del mentire la perniciosa abitudine di contravvenire alla legge, senza riportarne la pena meritata della pubblica riprovazione.

Epperò io non tengo l'opinione nè del signor Ministro, nè di qualche altro anche difensore di questa tassa, i quali dicono risolutamente che il contingente debba sparire l'anno venturo. In un anno non si rende morale un popolo. Se voi anzi annunziate anticipatamente che il contingente deve sparire voi gli togliete ogni efficacia. Si sfiderà per una volta il sindacato di cui s'ignorano peranco gli effetti, e si sconteranno in menzogne, poco maledette, o in arbitrii, poco censurati, i guadagni futuri delle frodi presenti.

Quando pochi Deputati o nemici risoluti di questa legge o timidi amici di essa proponevano nell'altro ramo del Parlamento che un articolo vi fosse inserito, il quale solennemente dichiarasse che non aveva a durare per più di un solo anno; i silenziosi che riflettono, che meditano e che votano, respinsero quell'articolo. Non ispetta a me dichiarare qual significazione si avesse quel voto; nè dico già che per esso abbiasi ad intendere che il contingente debba essere perpetuato. Vero è pertanto che la Camera elettiva non volle prescrivere il contingente e nel tempo stesso condannarlo a perire fra pochi mesi.

E che nessuno avesse veramente l'intenzione di condannare a priori il contingente fuorchè gli avversari della legge, io l'argomento pure da un fatto speciale che ha molta importanza.

Uno di coloro che si mostrava forse per altre ragioni

disposto ad accettare l'articolo che restringeva ad un anno la durata della legge era, o signori, il Ministro che precedette l'attuale Ministro delle Finanze.

Ma non poteva essere nella sua mente che il contingente avesse perciò a sparire in pochi mesi, poichè egli in quella dottissima relazione che prepose al disegno della legge e che fornendo una delle tante prove del suo potente ingegno, rivelò i suoi profondi studi economici, scrisse che vi erano dei paesi in cui aveva vigore un sistema d'imposizione misto di quota e di contingente, e ne citava uno, la Sassonia-Weimar, aggiungendo: « Per continuità, antichità, copiosità di prodotti, il paese che si distingue fra tutti è la Sassonia-Weimar, e non mi parrebbe audacia l'attribuire un fatto così singolare all'ingegnosa maniera con cui si è cercato colà di contemperare l'azione dei due sistemi. »

Il contingente, dicono taluni, ripugna di sua natura alla quota. Contingente e quota sono contraddittorii. La contraddizione non consente che stiano insieme.

Coli affermano coloro, i quali avversano la legge; ma se ciò fosse, voi dovrete sciogliere il contingente dalla quota e respingerlo: perchè ciò che è contraddittorio non può stare insieme neppure un istante, ciò che è illogico non può fruttare in pratica, non può essere mezzo di moralità, non può farvi raggiungere lo scopo che vi proponete di ottenere, cioè una maggior esattezza delle dichiarazioni.

Ma che il contingente non sia in contraddizione logica colla quota ce lo attesta l'esempio che ora ho rammentato, quello di Sassonia-Weimar. Ve lo attesta la legge francese stessa dell'imposta immobiliare, che pure è imposta sull'entrata, distribuita in ragione dell'entrata presunto dal valor locativo, ed è imposta di contingente. Nè mancano altri esempi.

Ciò che altrove esiste da molti anni, crederò io che sia contraddittorio ed impossibile?

Qui ho finita la prima parte del mio discorso: entrerà ma brevemente nella seconda.

Ieri il signor Ministro delle Finanze vi faceva la spiegazione del disegno di legge che ora è sotto al vostro esame.

Egli vi diceva che questo disegno di legge ha un padre naturale, a cui è dovuto il suo primo concetto, ed è tale uomo che unisce alle dottrine economiche una grande erudizione finanziaria, ed una non comune maestria nel maneggiare le cifre.

Ebbe poi un padre legittimo nel Ministro delle Finanze che lo presentò in Parlamento, dopo quegli studi che sono rivelati dalla dotta relazione di cui vi ho parlato poc'anzi.

Ebbe finalmente un padre adottivo, a cui non fo elogio perchè tutti si comprendono nel suo nome: l'economista Minghetti, oggi Ministro delle Finanze.

Da questa storia derivava il Ministro che egli non aveva per questo disegno alcun cieco affetto di padre, e per conseguenza avrebbe con voi, o signori, ampiamente

discusso per trovare il vero, ed avrebbe accettato tutti quei mutamenti non sostanziali che voi potevate persuadergli, che tendessero a migliorare la legge, senza sostituirvene altra. Perchè lunga e faticosa opera sarebbe quella di fare una legge nuova, mentre urge il bisogno delle finanze.

Io sono molto lieto di questa sua dichiarazione perchè amico personale di lui, e grande estimatore dell'ingegno suo io mi sarei trovato in una situazione dolorosa se avessi avuto a combatterlo quando egli avesse dichiarato che nessuna parte di emendamenti era disposto ad accettare, e che questi non avrebbero potuto essere ammessi senza costringerlo ad abbandonare il Ministero che con tanta avvedutezza, alacrità di opere ed elevatezza d'ingegno egli regge oggidì.

Io dunque dimostrerò, quando avrà luogo la discussione degli emendamenti e del principale fra questi, e lo intendere fin dal presente come anche le maggiori mutazioni che sono proposte dalla Commissione non sieno già mutamento di sistema, nè importino sostanziale variazione della legge. Sono temperamenti pratici di quelle ingiustizie che io ho ridotto alla loro vera misura, ma che pure sono insite alla natura stessa della tassa sull'entrata.

Mi farò quindi con piena libertà ad esporre i miei sentimenti.

I difensori della proposta legge hanno prodotto come principale argomento a suo favore la considerazione, ch'essa è un esperimento; e dacchè è un esperimento, non andiamo così pel sottile, han detto, prendiamola in grosso.

Signori, quando nell'altra Camera taluno proponeva di introdurre nel primitivo disegno di legge quella che gli Inglesi chiamano *discrimination*, il signor Ministro delle Finanze attuale, e il Ministro delle Finanze suo predecessore vi si opponevano recisamente; e che cosa dicevano essi allora? Precisamente lo stesso; « Trattasi di un esperimento, votiamo la legge, non accresciamo le difficoltà pratiche dell'esecuzione, andiamo diritto allo scopo; pigliamo il tanto per cento sulle entrate quali sono. »

Ma che cosa rispondeva allora a queste proposizioni il dotto Relatore della legge?

Rispondeva loro citando le parole pronunziate dal Ministro inglese Gladstone in una seduta del Parlamento: « L'imposta sulla rendita è un'ancora di salute per i bisogni straordinari e non altro

« 1° Perchè a volerla introdurre nel bilancio normale dello Stato sarebbe assolutamente necessario riformarla » (e qui per riforma sappia il Senato che in Inghilterra si intende prima di ogni altra cosa la così detta *discrimination*).

Soggiungeva poi il Gladstone:

« 2° Perchè anche riformata avrebbe pur sempre dei vizi suoi propri nella sua applicazione, e tali da scongiurarne l'applicazione permanente. »

Citate queste parole il dotto Relatore soggiungeva:

« Noi Italiani che abbiamo riconosciuta la necessità di avere questa imposta come fonte perenne non dobbiamo farci nessuna paura delle difficoltà che ci possono essere a valutare differentemente le diverse rendite (cioè ad introdurre la *discrimination*), poichè in questa maniera ci avvicineremo assai più alla giustizia, ed avvicinandoci di più alla giustizia renderemo più equa e quindi anche più fruttuosa l'imposta che stiamo discutendo..... Se noi faremo una legge la quale sia non equa sin dal suo principio, essa non alligherà nel paese. »

E ben si apponeva. Appunto perchè si è troppo detto e ripetuto che questa legge sia materia di un esperimento, è mestieri di mettere questo esperimento nelle migliori condizioni possibili, perchè riesca e perchè sia accetto alle popolazioni.

La Camera si scosse a quelle ragioni, votò contro i due Ministri, il presente ed il passato, ed accolse la *discrimination*.

Ma, Signori, se questa risponde al primo bisogno indicato dal Gladstone, ci rimarranno tuttavia le altre ingiustizie insite a questa tassa, per cui il Gladstone medesimo diceva che anche riformata non potrebbe essere accolta come mezzo perenne d'entrata nel bilancio normale dello Stato.

Se dunque volete che l'esperimento riesca, fate qualche altra cosa che elimini almeno una parte di coteste ingiustizie. Se le lasciate sussistere, il vostro esperimento fallirà. L'imposta, per usare l'espressione sopra ricordata, non alligherà nel paese.

Poichè uomini i più esperti della materia: poichè ministri che propugnarono come mezzo straordinario quest'imposta, che hanno sott'occhio il modo come essa provi in pratica, riconoscono che ha certi vizi suoi propri, che impediscono di renderla perpetua, ci pare che questi vizi meritino d'essere indagati ed almeno in parte corretti, se si vuole fare di questa imposta una fonte perenne d'entrata.

Questo intende fare la Commissione e crede di somministrarvene i mezzi.

Potrà ingannarsi; il signor Ministro potrà dimostrare che essa si inganni; ma queste sono le sue intenzioni, le quali perciò non debbono essere *a priori* respinte.

I mezzi che essa vi propone tendono a rendere l'imposta più equa per sè medesima e di più facile applicazione: e quindi concorrono ad assicurare la riuscita dell'esperimento, che vuol farsene, o per lo meno contribuiscono a metterlo in tale condizione che si possa fin da oggi affermare, che nulla si è ommesso per cercare di eliminare o di diminuire quella ingiustizia, quella difficoltà che assai probabilmente la farebbero fallire.

Di fatto quali sono le ragioni per le quali il Gladstone affermava che questa imposta per la sua stessa natura ha vizi che la rendono poco equa e perciò im-

possibile a trasmutarsi in fonte perenne di entrate per l'erario? Certamente, o Signori, la poca sua proporzionalità.

Poichè, tutti coloro i quali parlano di proporzione in fatto di tributi sull'entrata, intendono la proporzione dell'imposta alla quantità dell'entrate spendibili, e non di quella parte dell'entrata che è destinata a servire di capitale. Se fosse altrimenti non sarebbe più per questa parte imposta d'entrata, ma sarebbe imposta di capitale.

In Inghilterra la parte spendibile delle maggiori entrate è sottoposta ad altri tributi oltre dell'*income tax*; perchè dopo la ristaurazione di questa imposta, non furono punto abolite la tassa sulle vetture, nè la tassa sui cavalli, e sui domestici, nè la tassa sulla polvere di Cipria, nè la tassa sulle armi e sulle insegne. Queste tasse di lusso fruttano circa 25 milioni, cioè circa un milione di sterline: e sono tutte tasse sulla spesa di una parte dell'entrata; un'aggiunta all'*income tax* per le maggiori fortune. Quando si considera che l'*income tax* produce una somma di 5 milioni e mezzo di lire sterline compresa la tassa sui fondi rustici e urbani, che tra noi sarebbero esenti, e la parte di tassa la quale è percepita sulle rendite pubbliche, che almeno in grandissima parte, secondo il sistema ministeriale sfuggirebbero tra noi alla imposta, e secondo il nostro sarebbero esenti; si scorge di leggeri che quel milione di lire sterline rappresenta una parte considerevole delle imposte che gravitano sulle entrate di maggior importanza.

Ciò non ostante il Ministro dello Scacchiere dichiarava che l'*income tax* anche riformato avrebbe dei vizi propri, dei vizi insiti alla sua natura, cioè dei vizi di sproporzione.

Ma vi ha un'altra causa di sproporzione della natura stessa dell'applicazione di questa tassa. Questa consiste in ciò che un individuo, il quale abbia cinque o seicento mille lire soltanto di salario, non ha certamente gran cosa da nascondere e da sottrarre alla tassa. Ma un contribuente che abbia 200 o 300 mila lire di entrata ne può facilmente nascondere trenta, quaranta o cinquanta mila. Sicchè per la natura stessa delle cose coloro che hanno entrate più grosse hanno maggior facilità di occultarne una porzione maggiore.

Ecco i vizi insiti alla natura stessa dell'*income tax*. A questi vizi crede di riparare in parte la Commissione introducendo il criterio del valore locativo nella formazione delle quote; perchè il valore locativo indizia l'entrata per mezzo della spesa, misura l'entrata spendibile, epperò l'entrata più specialmente imponibile.

Ma ieri il Ministro delle Finanze vi diceva che il valore locativo ha degli essenziali vizi, e gl'indicava sommarariamente. Nessuno di quei vizi, o Signori, sta contro il temperamento che la Commissione vi propone d'introdurre nella legge, e che meglio sarà sviluppato allorchè si tratterà degli articoli in cui è formulato.

Il signor Ministro diceva, che usando il valor locativo si colpirebbe la rendita fondiaria e le entrate non fondiariae, ma nel nostro temperamento sono perfettamente distinte queste due parti, ed in modo che non avrebbe minimamente a temersi un raddoppiamento di tassa.

« Il valore locativo colpirà l'opificio e il banco del commerciante e dell'industriante. » No: il nostro temperamento rispetterebbe l'uno e l'altro, comprendendo soltanto la casa abitata dal contribuente.

« Il valore locativo varia secondo le città, secondo la offerta e la domanda, quindi ingiusto per sua natura come base d'imposta. »

Ma la nostra imposta essendo di contingente, il valore locativo sarebbe solamente usato come rapporto per dividere la tassa proporzionalmente tra coloro che abitano il Comune medesimo, e non come base d'imposta. Ed estracciò l'offerta o domanda della casa è essa medesima l'espressione di minori o maggiori profitti o salari che si ritraggono in un dato tempo ed in un dato luogo.

« Infine, si è detto, il valor locativo della casa indizia talvolta il bisogno che ha colui che l'abita, piuttosto che la quantità della sua entrata, come accade nel caso d'un padre di numerosa famiglia. » A questa ovvia obbiezione è stato già risposto da quanti hanno trattato di questa materia, e dallo stesso Stuart Mill.

Signori, il valore locativo non è certo il criterio impeccabile della distribuzione delle imposte dirette sulla ricchezza mobile: non è scevro assolutamente da ogni specie di menda.

Ma quanto all'obbietto di cui si tratta risponderci che, siccome per mezzo del valore locativo noi andiamo cercando la parte spendibile dell'entrata, argomentandola dalla parte spesa, e non la intera entrata lorda, così anche nel caso del padre di numerosa prole sta che una parte comparativamente maggiore della sua entrata è spesa; e questa parte deve essere tenuta in conto, per essere colpita più specialmente di una parte della quota di tassa sull'entrata. Una numerosa famiglia è occasione di sacrificii e fonte di soddisfazioni; ma siccome la società non è tenuta a soccorrere a'bisogni dei padri di famiglia, così non è tenuta a sottrarre dall'imposta l'entrata ch'essi spendono per sostenerla. Chi meno spende, prepara un nuovo capitale; ed il nuovo capitale prepara nuove entrate che sono materia di nuove imposte. Chi più spende, più consuma; meno concorre ad accrescere la materia delle imposte future, e perciò più deve d'imposta al presente.

Nè l'imposta nè la remunerazione vogliono essere proporzionate ai bisogni: ma la remunerazione al merito, e l'imposta all'entrata spendibile in quanto è realmente spesa.

Lo ripeto pure una volta, il valore locativo non è il criterio perfetto della distribuzione, ma lo dichiara-

zioni sono forse un criterio perfetto? Voi l'addottate come mezzo pratico sebbene altri il dichiarino insufficiente: e bene, diciamo noi, temperatene gli inconvenienti spacciandolo ad un altro mezzo pratico, il quale è pure riconosciuto come uno dei più efficaci per raggiungere l'intento che tutti ci proponiamo di una equa distribuzione dell'imposta.

Anzi, mentre noi, e questo avviene sovente in Italia, modellandoci in questa parte sola sull'Inghilterra introduciamo qui la legge dell'imposta sull'entrata, in Inghilterra, gli uomini più competenti si occupano seriamente del modo come si potrebbero sostituire ai mezzi che si adoprano colà per colpire d'imposta l'entrata, altri mezzi che potessero meglio raggiungere lo stesso scopo; e tra questi finora non si è saputo indicarne alcuno come più acconcio che il valore locativo.

Si dirà: è un mezzo empirico. Ma tali sono tutti i mezzi pratici. Ed io a tal riguardo ho citato nella relazione l'opinione di uno scrittore che è tutt'altro che empirico, di un uomo illustre, di un Inglese, il quale alla grandezza dell'ingegno accoppia una infinita indipendenza di carattere ed una maniera liberissima di filosofare nelle cose di Stato. Quindi, o Signori, se il mezzo che noi proponiamo non è perfettissimo, è certo un mezzo che è indicato come uno dei meno imperfetti, ed intorno al quale oggi si rivolge l'attenzione anche degli uomini meno empirici, i quali credono che all'*income tax* qualche cosa di altro abbia da sostituirsi fra non lungo tempo in Inghilterra.

Il signor Ministro delle Finanze forse ci potrà dimostrare con calcoli sapientemente elaborati che il modo con cui noi abbiamo incarnato il nostro concetto è erroneo. Di ciò non sarei meravigliato.

Il nostro onorevole ed illustre collega Plana non fa parte della Commissione delle Finanze, e nessuno di coloro che la compongono pretende d'essere tanto profondo matematico, da offendersi ove si dimostri che non abbiamo saputo organizzare matematicamente il nostro concetto. Ma se il signor Ministro è circondato da così valenti matematici, che l'aiutino a dimostrare i nostri errori, noi lo ringrazieremo da un lato; ma dall'altro lo pregheremo d'incaricare quei valentuomini, perchè ricercassero qual è il modo migliore d'ordinare quel nostro espediente, per renderlo più efficace e meglio acconcio a conseguire lo scopo che d'accordo noi vogliamo raggiungere. Allora l'opera loro sarà più proficua e più meritoria.

Signori, solo perchè un espediente non è perfetto non deve essere respinto; altrimenti per essere logici voi dovrete respingere la legge; perocchè nè le dichiarazioni nè gli altri espedienti che essa si propone per ripartire l'imposta non sono mica perfetti. Ed a questo proposito rammenterò le parole del *Muntz* ripetute dal dotto Relatore della legge nell'altro ramo del Parlamento:

« Respingere l'applicazione di un rimedio pratico « sotto pretesto che non è perfetto, e che non abbraccia « cierebbe tutti singoli i casi, non è altro davvero che « aggiungere all'ingiustizia l'insulto. »

L'insulto egli intendeva dire alle popolazioni che reclamano in Inghilterra la parificazione, l'insulto al buon senso.

Signori, l'esperienza che dell'imposta sull'entrata è stata fatta altrove confermando, che i mezzi pratici di distribuzione adoperati per applicarla sono difettivi ed insufficienti, vi consiglierà di fare buon viso agli espedienti che vi si potranno suggerire per migliorarli: ed il signor Ministro non vorrà respingerli, sieno essi formulati nel modo che vi è proposto dalla Commissione, sieno essi formulati in altro modo che possa meglio condurre al nostro intento comune, che è quello di preparare la buona riuscita dello sperimento che vuol farsi.

Con una di quelle splendide figure che gli vengono spontanee sul labbro, ieri il signor Ministro ci diceva che per ora si tratta di costruire una volta su cui poi deve erigersi un edificio, e che il congegno ideato nel disegno di legge è come la forma fatta per costruirla, la quale è destinata ad essere rimossa tosto che la volta sarà fabbricata. Ma noi aggiungiamo, che la volta stessa dovrà esser fatta con tali accorgimenti che non ci caschi sul capo.

(Parecchi Senatori si alzano per uscire.)

Presidente. Prego i Signori Senatori di non muoversi.

Ministro delle Finanze. Avrei alcuna cosa da aggiungere.

Presidente. Se il Senato consente, potrebbe rispondere subito.

(I Senatori si muovono in gran parte per uscire.)

Presidente. Debbo interrogare il Senato sulla chiusura della discussione, ed è necessario inoltre che il Senato provvegga per l'ordine successivo dei suoi lavori; lo interrogo intanto per sapere se intenda che abbia luogo la seduta lunedì, ovvero.....

Alcuni Senatori. A domani.

Presidente. Siccome già sono usciti dalla sala parecchi Senatori, senza udire questa proposta, così preveggo che domani non ci sarebbe un numero sufficiente di presenti. È noto che per una usanza fin qui non interrotta il Senato non tiene seduta nelle domeniche. Ciò io sottometto al Senato, rimettendomi però a quello che esso deciderà.

Senatore Alfieri. Se non siamo più in numero per una cosa, non lo siamo neppure per l'altra.

Presidente. Credo perciò che sia il caso di rimandare la seduta a lunedì. I Signori Senatori abbiano la sofferenza di udire: siamo alle strette, vengono le vacanze consuete a prendersi per le feste del Natale, e debbo già prevenire il Senato che prima di mercoledì

non potrà venire in discussione la legge importante sul bilancio attivo; quindi io proporrei l'ordine del giorno per l'adunanza di lunedì nella seguente conformità:

Alle 12 riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Affrancamento de' canoni, censi ed altre prestazioni territoriali;
2. Spesa straordinaria pel censimento della popolazione del regno.

Al tocco, adunanza privata per oggetti di servizio interno.

Alle due, seduta pubblica pel seguito della discussione della legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

L'adunanza è sciolta (ore 6).